



*Unione Colline Matildiche*

**UNIONE COLLINE MATILDICHE**

**Venerdì, 07 aprile 2017**

# UNIONE COLLINE MATILDICHE

Venerdì, 07 aprile 2017

## Albinea

07/04/2017 Il Resto del Carlino (ed. Reggio Emilia) Pagina 52	
«Mai teatri funzionano davvero?» Il Valli incanta i tour...	1
07/04/2017 Il Resto del Carlino (ed. Reggio Emilia) Pagina 57	
'Noicontrolemafie', il presidente Grasso in sala del Tricolore	3
07/04/2017 Il Resto del Carlino (ed. Reggio Emilia) Pagina 77	
Basket D Luzzara-Sampolese: lotta a distanza per evitare l' inferno	4

## Quattro Castella

07/04/2017 Gazzetta di Reggio Pagina 38	
Anni di assemblee, comitati ed esposti	5
07/04/2017 Gazzetta di Reggio Pagina 38	
Cromo, manca la bonifica definitiva	6
07/04/2017 Gazzetta di Reggio Pagina 38	
In fiamme una porzione di bosco	8
07/04/2017 La Voce di Reggio Emilia	
Gratteri, Nicaso e Tranquillo per "Noicontrolemafie"	9

## Vezzano sul Crostolo

07/04/2017 Gazzetta di Reggio Pagina 39	
Vertenza Bosch è vicina l' intesa contrattuale	10
07/04/2017 Il Resto del Carlino (ed. Reggio Emilia) Pagina 64	
VEZZANO A TEATRO LA VITA DI PAPA WOJTYLA	11

## Politica locale

07/04/2017 Gazzetta di Reggio Pagina 14	
Arriva Piero Grasso questa mattina in Sala del Tricolore	12
07/04/2017 Gazzetta di Reggio Pagina 14	
Nicaso: «Vanno aggrediti i patrimoni criminali»	13
07/04/2017 Gazzetta di Reggio Pagina 14	
Scuole e istituzioni a confronto	15
07/04/2017 Gazzetta di Reggio Pagina 38	
Anni di assemblee, comitati ed esposti	17
07/04/2017 Gazzetta di Reggio Pagina 38	
Ape Spa, nominato il curatore fallimentare	18

## Pubblica Amministrazione ed Enti Locali

07/04/2017 Il Sole 24 Ore Pagina 6	
Pubblico impiego, via libera da Regioni ed	19
07/04/2017 Il Sole 24 Ore Pagina 15	
Il Governo accelera sui pagamenti	20
07/04/2017 Il Sole 24 Ore Pagina 39	
Solidarietà anche con gara pubblica	22
07/04/2017 Italia Oggi Pagina 25	
Spesometro, la p.a. trova il suo esonero	24
07/04/2017 Italia Oggi Pagina 34	
Negli appalti sotto soglia riserva del 50% per le pmi	26
07/04/2017 Italia Oggi Pagina 34	
T.u. statali, intesa con gli enti	28
07/04/2017 Italia Oggi Pagina 35	
Rendiconti alla prova della nuova contabilità	30
07/04/2017 Italia Oggi Pagina 35	
Tre vie per un pareggio soft	32
07/04/2017 Italia Oggi Pagina 36	
Enti, nei piani triennali priorità alle incompiute	34
07/04/2017 Italia Oggi Pagina 36	
Codice, nuovo controllo nel 2019	36
07/04/2017 Italia Oggi Pagina 36	
Requisiti di moralità per partecipare a gare	38
07/04/2017 Italia Oggi Pagina 37	
Sindaci in commissione edilizia	39
07/04/2017 Italia Oggi Pagina 38	
Italia-Croazia, fondi a braccetto	41
07/04/2017 Italia Oggi Pagina 38	
Lombardia, 12 mln per le infrastrutture agro-forestali	43
07/04/2017 Italia Oggi Pagina 39	
Sentenze tributarie esecutive	44
07/04/2017 Italia Oggi Pagina 39	
Consuntivi 2016, uffici sommersi dagli allegati	46



Albinea

## «Mai teatri funzionano davvero?» Il Valli incanta i tour operator stranieri

«WOW! Fantastico! Ma questi teatri sono davvero funzionanti? Ma quante piazze ci sono a Reggio? Sono tutte bellissime». Esclamazioni e stupore gettonatissime tra i 16 tour operator provenienti da Stati Uniti, Canada e Cina (nella foto), che mercoledì hanno visitato la città nell'ambito di #Turismore, la borsa del turismo regionale promossa da Confcommercio e in collaborazione con Apt Servizi, ItineRe e Club di Prodotto di Reggio Emilia. La comitiva ha aderito all'educational tour dedicato a Via Emilia-Arte, musica e gastronomia nelle terre verdiane.

Martedì hanno visitato Modena, mentre il giorno successivo hanno fatto tappa a Parma e infine nella nostra città dove sono arrivati nel pomeriggio. Accompagnati da una guida hanno potuto ammirare dapprima la Basilica della Ghiara, poi hanno percorso la via Emilia per vedere piazza Prampolini, in seguito i Teatri e le due piazze, Martiri del 7 Luglio e Vittoria, che li ospitano.

Grande curiosità ha destato l'affascinante Hotel Posta che i tour operator hanno inserito nelle loro agende per poi proporre nei loro Paesi d'origine pacchetti ai turisti.

Ma anche le chiese hanno colpito molto gli operatori.

Un giro durato circa un paio d'ore e che si è concluso con una cena a base di prodotti tipici all'agriturismo Il Cavazzone tra Albinea e Viano, dove è stata poi illustrata anche la produzione dell'aceto balsamico tradizionale.

«QUESTA città è davvero molto bella - racconta Mario Scozia, 66 anni, titolare della A&A Holidays di Chicago, negli States dove si trova da mezzo secolo, anche se le sue origini sono palermitane -. Mi ha colpito, non pensavo potesse avere così tante piazze, chiese e teatri. Il centro è davvero delizioso. Che pacchetto proporrei agli americani per la città di Reggio? Come minimo di due giorni, c'è tanto da vedere».

Poi spiega quali sono i gusti dei turisti statunitensi: «Nella mia agenzia, in media mille americani chiedono di partire per l'Italia. Ma chi la vede per la prima volta preferisce visitare Roma, Firenze o Venezia. Chi viene per la seconda volta invece si dirige in Costiera Amalfitana o in Sicilia. Alla terza si possono proporre anche mete come Reggio, Modena o Parma che ci hanno favorevolmente impressionato». Infine Scozia entra nel dettaglio: «Gli americani vogliono tutto in fretta e tutto preciso.



**Baiauto S.p.A.**  
Via Adige 1 - Reggio Emilia  
Tel. 0522 364703  
www.baiauto.it  
infoaudi@baiauto.it

# Il Resto del Carlino (ed. Reggio Emilia)

<-- Segue

Albinea

---

Purtroppo con le linee aeree, l'Italia è svantaggiata, ci sono parecchie difficoltà coi voli. Inoltre, una città deve sapere come tenere occupato un turista per 3-4 giorni. Non badano a spese perché se vengono qui vuol dire che possono permetterselo: per questo noi lavoriamo solo con hotel che abbiano minimo 4 stelle».

Il tour operator chiude coi complimenti alle tre città della Via Emilia: «Parma ha un centro di una bellezza straordinaria, così come Modena che ha il vantaggio di avere la Ferrari che ha un richiamo pazzesco sugli americani». E Reggio non è da meno e lo fa intendere: «Ma se noi volessimo affittare per un grande evento in piazza Prampolini, con chi bisogna parlare... ?

» Daniele Petrone.

Albinea

IL FESTIVAL ANCHE A GUASTALLA, ALBINEA, MONTECAVOLO

## 'Noicontrolemafie', il presidente Grasso in sala del Tricolore

OGGI il festival «Noicontrolemafie» prosegue alle 10 in sala del Tricolore, in città, con un incontro che vede protagonisti Pietro Grasso, presidente del Senato, e Maria Grazia Mazzola (inviata Tg1 Rai), autrice di reportage sul fenomeno mafioso.

Sempre oggi alle 10, ma al teatro di Guastalla, si parla di «Legalità nella morsa della corruzione» con lo scrittore Antonio Nicaso, il magistrato Michele Corradino, i docenti Isaia Sales, Alberto Vannucci, Monica Massari, oltre a Anna Maria Torre (figlia di Marcello, sindaco vittima della camorra) e il procuratore capo di Catanzaro, Nicola Gratteri. Altri appuntamenti in mattinata agli istituti Chierici e Scaruffi-Filippo Re a Reggio, alla sala L' Incontro di Casalgrande, alla sala civica di Albinea. Alle 17 alla casa del volontariato di Montecavolo incontro con Nicola Gratteri e Antonio Nicaso, attesi alle 21 alla sala Barazzoni del Metropolis di Bibbiano.



### Slot, l'arrestato: «Scambio di persona» Interrogatori per 'Ndrangames', giovane albanese si dice vittima di omonimia

«NON SONO IO». L'udienza riserva agli interrogatori di garanzia, nei mattini, regola la sorpresa di giornata. Un giovane albanese finito ai domiciliari a Casalgrande nell'ambito dell'inchiesta "Ndrangames", saggia il presunto pignone patrimonio costruito con le slot machine illegali, dichiara al giudice delle indagini preliminari di essere un omonimo. «Sono un giovane di vent'anni e ho solo la licenza elementare, non sono un tecnico informatico, assicura in sala, disperato perché appena stato licenziato per assenza ingiustificata dalla sua azienda in quanto - sostiene senza

**SPAL** AGENZIA LEADER NEL SETTORE AUTOMOTIVE PER IL POTENZIAMENTO DELLA PROPRIETÀ TURICA. ANCHE: MANUTENTORE STAMPI

Inserito all'interno del Reparto Stampaggio il candidato dovrà provvedere alla manutenzione e alla riparazione di stampi ad iniezione per materiali termoplastici. Il candidato ideale ha una cultura tecnica e comprovata esperienza nel ruolo, maturata all'interno di aziende operanti nel settore dello stampaggio a iniezione o settori affini. Ha buona capacità di lettura del disegno meccanico, buona manualità e precisione, unite ad un'ottima predisposizione ai rapporti interpersonali. Compilare il profilo: autonomia operativa e proattività. Si offre una retribuzione commisurata all'esperienza maturata.

Sede di lavoro: Corteggaio (RE)

Per informazioni e per il servizio di selezione Contattaci Visse a mano fax al 0522/21046, oppure per e-mail [spal@spalre.it](mailto:spal@spalre.it), o compilando la domanda di inserimento collegandosi al sito [www.spalre.it](http://www.spalre.it) assicurando rappresentazione il trattamento dei dati in conformità alla D.Lgs. n° 196/03 sulla privacy

**SPAL** AGENZIA LEADER NEL SETTORE AUTOMOTIVE PER IL POTENZIAMENTO DELLA PROPRIETÀ TURICA. ANCHE: SUPPLIER QUALITY ENGINEER

Inserito all'interno della Direzione Qualità il candidato prescelto dovrà effettuare analisi presso i fornitori italiani ed esteri secondo le normative di certificazione ISO/TS 16949. Il candidato si dovrà occupare di definire i piani di controllo su materiali e componenti di acquisto, gestire gli audit di processo e di sistema presso i fornitori, sviluppare e validare le performance dei fornitori, gestire non conformità ed identificare le azioni correttive generate anche i report 8D. Il candidato, 30/40 anni, in possesso di diploma o laurea deve aver maturato esperienza in analogo posizione, professionalmente presso aziende certificate ISO 9001/16949 o anche ISO 14001. E' richiesta una conoscenza fluente della lingua Inglese e buona competenza informatica unita a buone conoscenze delle procedure PPAE, FMEA e APQP. L'azienda offre l'opportunità di operare in ambiente professionale di alto livello ed in continua crescita.

Sede di lavoro: Corteggaio (RE)

Per informazioni e per il servizio di selezione Contattaci Visse a mano fax al 0522/21046, oppure per e-mail [spal@spalre.it](mailto:spal@spalre.it), o compilando la domanda di inserimento collegandosi al sito [www.spalre.it](http://www.spalre.it) assicurando rappresentazione il trattamento dei dati in conformità alla D.Lgs. n° 196/03 sulla privacy

**SPAL** AGENZIA LEADER NEL SETTORE AUTOMOTIVE PER IL POTENZIAMENTO DELLA PROPRIETÀ TURICA. ANCHE: MANUTENTORE ELETTROMECCANICO ESPERTO

Il candidato, preferibilmente in possesso di diploma tecnico, deve aver maturato una significativa esperienza nella manutenzione di linee di assemblaggio automatiche preferibilmente in un settore elettromeccanico. Ripetendo il responsabile dei servizi tecnici, il candidato dovrà garantire ottime abilità nell'eseguire interventi di manutenzione preventiva e sufficiente conoscenza operativa delle metodologie di predittiva (ex: analisi vibrazioni, lubrificanti, termografia ecc.). Ne completando il profilo la capacità di operare con autonomia in contesti organizzativi complessi e a forte orientamento ai risultati.

Sede di lavoro: Corteggaio (RE)

Per informazioni e per il servizio di selezione Contattaci Visse a mano fax al 0522/21046, oppure per e-mail [spal@spalre.it](mailto:spal@spalre.it), o compilando la domanda di inserimento collegandosi al sito [www.spalre.it](http://www.spalre.it) assicurando rappresentazione il trattamento dei dati in conformità alla D.Lgs. n° 196/03 sulla privacy





### Cromo, manca la bonifica definitiva

Pozzo inquinato a Boschi: dopo 7 anni il Comune attende dalla Regione 185mila euro per la seconda parte dell' intervento quattro castella» IL MISTERO INSOLUTO

di Ambra Prati **QUATTRO CASTELLANell'** elenco degli interventi e dei progetti di opere pubbliche del 2017, il Comune di **Quattro Castella** ha previsto una somma di 185mila euro per lo "studio di fattibilità relativo all' intervento di bonifica cromo secondo stralcio", che dovrà trovare copertura finanziaria. A distanza di ben sette anni, si è fermi alla messa in sicurezza, mentre manca ancora la bonifica definitiva.

Il capitolo di bilancio richiama alla ribalta una vicenda senza precedenti, che ha suscitato vasta eco e allarme tra la popolazione e che rimane tutt' ora un giallo insoluto.

Nell' ottobre 2010 fu scoperta la presenza di "Cromo VI" (cromo esavalente) ben oltre i limiti di tollerabilità in località Boschi di **Puianello**, in un pozzo privato di proprietà di Silvano Grassi, 69 anni, e Maria Corghi, 66 anni. Scattarono ordinanze di divieto assoluto di prelevare acqua dai pozzi, analisi del sangue che indicarono Grassi e il nipote contaminati dall' acqua dal caratteristico colore verde luminoso, si formò un comitato apposito con scoparsi di infuocate assemblee, si ipotizzò perfino un atto di inquinamento volontario. Nel dubbio la Igr, azienda adiacente diventata sospetta, fu indotta a dire stop al ramo di lavorazione che utilizzava il cromo. Un putiferio condito da diversi esposti in Procura - da parte del Comune, del comitato, del padre del bambino e del nonno - e da una indagine della magistratura che non restituì un responso certo. Nessuna soluzione al rebus: lo spauracchio cromo esavalente rimane un mistero, con parecchi punti interrogativi senza risposta.

Sul fronte della bonifica, in assenza di un responsabile, il Comune di **Quattro Castella** si è sostituito ai privati (tramite un accordo specifico) per tutelare la salute pubblica. E' stato eseguito il primo stralcio dei bonifica, finanziato dalla Regione per 150mila euro, ricavando una rete di pozzi sentinella. «Il fenomeno non è risolto, ma è controllato e fermo - spiega ora il sindaco di **Quattro Castella**, **Andrea Tagliavini**, con delega pure all' ambiente -. L' inquinante c' è ancora, ma è stabile. **Quattro** volte l' anno viene immesso del solfato ferroso (che abbatte il cromo) nel pozzo e ogni tre mesi vengono eseguiti dei campionamenti sulla rete sentinella. All' inizio, essendo il pozzo molto profondo, si teneva sotto controllo l' inquinante e di mettere in sicurezza l' area». Manca però il secondo stralcio, quello della bonifica definitiva. «Abbiamo inserito quella voce nel

38 Montecchio ◆ Enza ◆ Zone Matildiche GAZZETTA VENERDI' 7 APRILE 2017

### QUATTRO CASTELLA » IL MISTERO INSOLUTO

## Cromo, manca la bonifica definitiva

Pozzo inquinato a Boschi: dopo 7 anni il Comune attende dalla Regione 185mila euro per la seconda parte dell'intervento



**LA VICENDA**  
Anni di assemblee, comitati ed esposti

**di Ambra Prati**

**QUATTRO CASTELLA.** È così che si è svolta la vicenda del pozzo inquinato a Boschi di Puianello. Dopo sette anni di interventi, il Comune di Quattro Castella ha previsto una somma di 185mila euro per lo studio di fattibilità relativo all' intervento di bonifica cromo secondo stralcio, che dovrà trovare copertura finanziaria. A distanza di ben sette anni, si è fermi alla messa in sicurezza, mentre manca ancora la bonifica definitiva.

Il capitolo di bilancio richiama alla ribalta una vicenda senza precedenti, che ha suscitato vasta eco e allarme tra la popolazione e che rimane tutt' ora un giallo insoluto.

Nell' ottobre 2010 fu scoperta la presenza di "Cromo VI" (cromo esavalente) ben oltre i limiti di tollerabilità in località Boschi di Puianello, in un pozzo privato di proprietà di Silvano Grassi, 69 anni, e Maria Corghi, 66 anni. Scattarono ordinanze di divieto assoluto di prelevare acqua dai pozzi, analisi del sangue che indicarono Grassi e il nipote contaminati dall' acqua dal caratteristico colore verde luminoso, si formò un comitato apposito con scoparsi di infuocate assemblee, si ipotizzò perfino un atto di inquinamento volontario. Nel dubbio la Igr, azienda adiacente diventata sospetta, fu indotta a dire stop al ramo di lavorazione che utilizzava il cromo. Un putiferio condito da diversi esposti in Procura - da parte del Comune, del comitato, del padre del bambino e del nonno - e da una indagine della magistratura che non restituì un responso certo. Nessuna soluzione al rebus: lo spauracchio cromo esavalente rimane un mistero, con parecchi punti interrogativi senza risposta.

Sul fronte della bonifica, in assenza di un responsabile, il Comune di Quattro Castella si è sostituito ai privati (tramite un accordo specifico) per tutelare la salute pubblica. E' stato eseguito il primo stralcio dei bonifica, finanziato dalla Regione per 150mila euro, ricavando una rete di pozzi sentinella. «Il fenomeno non è risolto, ma è controllato e fermo - spiega ora il sindaco di Quattro Castella, Andrea Tagliavini, con delega pure all' ambiente -. L' inquinante c' è ancora, ma è stabile. Quattro volte l' anno viene immesso del solfato ferroso (che abbatte il cromo) nel pozzo e ogni tre mesi vengono eseguiti dei campionamenti sulla rete sentinella. All' inizio, essendo il pozzo molto profondo, si teneva sotto controllo l' inquinante e di mettere in sicurezza l' area». Manca però il secondo stralcio, quello della bonifica definitiva. «Abbiamo inserito quella voce nel bilancio del 2017, per un importo di 185mila euro. Il Comune attende dalla Regione la seconda parte dell' intervento di bonifica cromo secondo stralcio, che dovrà trovare copertura finanziaria. A distanza di ben sette anni, si è fermi alla messa in sicurezza, mentre manca ancora la bonifica definitiva.

Il capitolo di bilancio richiama alla ribalta una vicenda senza precedenti, che ha suscitato vasta eco e allarme tra la popolazione e che rimane tutt' ora un giallo insoluto.

Nell' ottobre 2010 fu scoperta la presenza di "Cromo VI" (cromo esavalente) ben oltre i limiti di tollerabilità in località Boschi di Puianello, in un pozzo privato di proprietà di Silvano Grassi, 69 anni, e Maria Corghi, 66 anni. Scattarono ordinanze di divieto assoluto di prelevare acqua dai pozzi, analisi del sangue che indicarono Grassi e il nipote contaminati dall' acqua dal caratteristico colore verde luminoso, si formò un comitato apposito con scoparsi di infuocate assemblee, si ipotizzò perfino un atto di inquinamento volontario. Nel dubbio la Igr, azienda adiacente diventata sospetta, fu indotta a dire stop al ramo di lavorazione che utilizzava il cromo. Un putiferio condito da diversi esposti in Procura - da parte del Comune, del comitato, del padre del bambino e del nonno - e da una indagine della magistratura che non restituì un responso certo. Nessuna soluzione al rebus: lo spauracchio cromo esavalente rimane un mistero, con parecchi punti interrogativi senza risposta.

Sul fronte della bonifica, in assenza di un responsabile, il Comune di Quattro Castella si è sostituito ai privati (tramite un accordo specifico) per tutelare la salute pubblica. E' stato eseguito il primo stralcio dei bonifica, finanziato dalla Regione per 150mila euro, ricavando una rete di pozzi sentinella. «Il fenomeno non è risolto, ma è controllato e fermo - spiega ora il sindaco di Quattro Castella, Andrea Tagliavini, con delega pure all' ambiente -. L' inquinante c' è ancora, ma è stabile. Quattro volte l' anno viene immesso del solfato ferroso (che abbatte il cromo) nel pozzo e ogni tre mesi vengono eseguiti dei campionamenti sulla rete sentinella. All' inizio, essendo il pozzo molto profondo, si teneva sotto controllo l' inquinante e di mettere in sicurezza l' area». Manca però il secondo stralcio, quello della bonifica definitiva. «Abbiamo inserito quella voce nel bilancio del 2017, per un importo di 185mila euro. Il Comune attende dalla Regione la seconda parte dell' intervento di bonifica cromo secondo stralcio, che dovrà trovare copertura finanziaria. A distanza di ben sette anni, si è fermi alla messa in sicurezza, mentre manca ancora la bonifica definitiva.

### Ape Spa, nominato il curatore fallimentare

Montecchio, i 63 dipendenti in attesa di incontrare Alberto Peroni. Il 28 giugno l'esame del passivo



**di Ambra Prati**

**MONTECCHIO.** È stato nominato il curatore fallimentare della Ape Spa. Il 28 giugno si svolgerà l'esame del passivo della società, che ha 63 dipendenti. Il curatore è Alberto Peroni, che ha già incontrato i dipendenti. La società è in stato di liquidazione.

La Ape Spa, di Montecchio Emilia, fallita, leader nel comparto meneghini, in questi giorni si prepara per il processo di liquidazione. Il curatore fallimentare è Alberto Peroni, commercialista reggino con studio in via Pinocchio.

Un passaggio formale, seguito alla richiesta avanzata dalla disgregata Igr di Valsud, che lo scorso 24 marzo aveva chiesto il fallimento della società. Il 28 giugno prossimo, il Tribunale di Montecchio si occuperà di liquidare la società.

### QUATTRO CASTELLA

In fiamme una porzione di bosco



**di Ambra Prati**

**QUATTRO CASTELLA.** Una porzione di bosco in fiamme. Le fiamme si sono diffuse in un'area di circa 20 ettari. Le cause della combustione sono ancora sconosciute. Le autorità stanno lavorando per contenere l'incendio.

### CARRIAGO

È morta Angela Ferretti titolare della Arti Grafiche



**di Ambra Prati**

**CARRIAGO.** È morta Angela Ferretti, titolare della Arti Grafiche. La signora è deceduta all'età di 85 anni. La famiglia è in lutto.

### LATTERIA SOCIALE NUOVA

VENDITA DIRETTA BURRO E FORMAGGIO



Via Vittorio Veneto, 4 - Bibbiano (RE)  
Tel. 0522 882448 - www.latteriasocialenuova.it

bilancio, in entrata e in uscita, per essere pronti quando (e se) la Regione finanzia il secondo stralcio, ma non c'è un progetto esecutivo e nemmeno quello preliminare: abbiamo trasmesso a Bologna delle linee guida stilate dai tecnici - prosegue **Tagliavini** -. Un mese fa, in consiglio comunale, è stato approvato all'unanimità un ordine del giorno presentato dalla consigliera Barbara Castiglioni (Sinistra Unita), con il quale l'amministrazione comunale si impegna ad arrivare in fondo alla bonifica».

©RIPRODUZIONE RISERVATA.

*AMBRA PRATI*

quattro castella

### In fiamme una porzione di bosco

nni vigili del fuoco di Sant' Ilario sono intervenuti ieri alle 16.30 su un incendio scoppiato in una boscaglia (nella foto). L'allarme è stato lanciato da un passante che ha notato colonne di fumo levarsi accanto alla provinciale 23, al confine tra **Quattro Castella** e Bibbiano nei pressi della rotonda per Piazzola. È stato necessario usare moduli boschivi e fuoristrada: bruciato un centinaio di metri quadrati.

38 Montecchio + Enza + Zone Matildiche

GAZZETTA VENERDI' 7 APRILE 2017

### QUATTRO CASTELLA » IL MISTERO INSOLUTO

## Cromo, manca la bonifica definitiva

Pozzo inquinato a Boschi: dopo 7 anni il Comune attende dalla Regione 185mila euro per la seconda parte dell'intervento

di Ambra Prati

IL MISTERO INSOLUTO

di Ambra Prati



Il sindaco Andrea Tagliolini con i tecnici durante uno degli interventi di analisi effettuati negli anni scorsi

di Ambra Prati

LA VICENDA

di Ambra Prati





## VEZZANO A TEATRO LA VITA DI PAPA WOJTYLA

Domani alle 21 al teatro Manzoni va in scena lo spettacolo 'Karol Wojtyla', racconto con immagini sulla vita di San Giovanni Paolo II, di Francesco Esposito e Davide Giandrini. Biglietti 5 euro. Informazioni e prevendite: 0522/601361 (Annamaria Bergianti), info@teatromanzoni.net.

16 **MONTAGNA** il Resto del Carlino VENERDI 7 APRILE 2017

**CASTELNOVO**  
Pasqua ne' Monti tra Scusin, teatro Bismantova e pallavolo

**IL BICOLO** programma di Pasqua ne' Monti nella giornata di venerdì con *Primidoli* alle 15.30 per bambini, con musical *Madama Butterfly* alle 18 per adulti con concerto e spettacolo. *Angelo libero*. La recitazione di Pasqua ne' Monti proseguono nei giorni seguenti con proposte dal forte richiamo alle antiche tradizioni, come lo scacco, e di tipo culturale, spesso al monodrammatico. Tra gli ultimi, il musical di pallavolo *Episodio Folke* (sup) con 7 formazioni maschili under 16 che si affronteranno nelle giocate di campionato dal 13 al 15 aprile, la mostra artistica dedicata a *Madama Butterfly* ospitata in Palazzo Ducale che nel Fiume del Teatro Bismantova e parte dal 15 aprile e lo spettacolo di Pasqua con i ragazzi ospiti. Il 15 aprile inaugurazione della mostra arte dell'ES-CO Fava. Il programma si concluderà sabato 29 aprile con il meeting *Protezione di storia legata*, alle 15.30 al Centro Com. di Castelnuovo Monti.

### Una nuova Casa per la Croce Verde

Castelnuovo Monti, rinnovato il consiglio direttivo, record di volontari

**L'OBIETTIVO** fissare dei volontari della Pubblica Assistenza e di fare la Casa Croce Verde. Rinnovato il Consiglio direttivo della Croce Verde di Castelnuovo Monti. Incontro con i volontari e con i nuovi dirigenti. Il nuovo consiglio direttivo è formato dal presidente Walter Davoli, vicepresidenti Luciano Landucci, sostituto Walter Davoli, e consiglieri Scroggioni Stefano, Rizzani Francesco, Rizzani Gabriele e Giovanni Anello. Gli ultimi dati di lavoro mensili. Il rinnovo dei vertici coincide con una serie di eccezionali risultati, raggiunti dopo anni di intense



**VEZZANO A TEATRO LA VITA DI PAPA WOJTYLA**  
Domani alle 21 al teatro Manzoni va in scena lo spettacolo 'Karol Wojtyla', racconto con immagini sulla vita di San Giovanni Paolo II, di Francesco Esposito e Davide Giandrini. Biglietti 5 euro. Informazioni e prevendite: 0522/601361 (Annamaria Bergianti), info@teatromanzoni.net

### A Monterosso la cottura in piazza del Parmigiano Reggiano

**SPETTACOLO** della cottura del parmigiano reggiano in piazza a Monterosso delle Cinque Terre, paese gemellato con Carpineti. All'opera il maestro casaro della latteria San Pietro di Valenza, presenti i sindaci Emanuele Moggi (Monterosso) e Cristiano Boglietti (Carpineti), e Giuseppe Ruggi presidente della latteria San Pietro. Hanno assistito alla trasformazione del latte in formai numerosi turisti e atleti che domo-

nica hanno preso parte alla Schiacciata, corsa di 47 km con partenza e ritorno a Monterosso. Sul podio al secondo posto un nome, Simone Crini. Poi tutti al mercato dei prodotti tipici alimentari liguri-casari tra cui, oltre al parmigiano reggiano, savanini, miele e complementi prodotti a Carpineti e proposti dallo staff Food Consulting di Emanuela Zanoni, Fucino lubrificatore Vercelli del Montenegro di Cervetero in Terre e vini caratteristici locali.



CI VUOLE POCO PER AVERE TANTO. VALORE.

**NUOVA TIPO 5PORTE**, completa di tutto, a **13.750 €**. E in più, **1.000 € di vantaggi** sulle vetture in pronta consegna!

È SE APRI CONTO DEPOSITO ONLINE **FCG BANK**, PER TE I TASSI PIÙ VANTAGGIOSI. INFO SU: [contodeposito.fcgbank.it](http://contodeposito.fcgbank.it)

FINO AL 30 APRILE IN CASO DI PERMUTA O ROTTAMAZIONE. ANCHE SABATO E DOMENICA.

Modello della Fiat 500e 2017 nel parcheggio di San Giovanni Paolo II, con il parco culturale in stile barocco di piazza S. Giovanni Paolo II. In alto: la Fiat 500e 2017 in pronta consegna. Per info sui vantaggi del leasing, visitate il sito [www.fcgbank.it](http://www.fcgbank.it). I dati sui consumi (litri/100km) sono: ciclo urbano/extraurbano/ciclo misto: 12,9/15,9/14,2 (500e 1.170). I dati sui consumi (litri/100km) sono: ciclo urbano/extraurbano/ciclo misto: 12,9/15,9/14,2 (500e 1.170). I dati sui consumi (litri/100km) sono: ciclo urbano/extraurbano/ciclo misto: 12,9/15,9/14,2 (500e 1.170).

**AUTOSTILE** [www.autostile-fcagroup.it](http://www.autostile-fcagroup.it) **C.A.A.R.** [www.caar-fcagroup.it \*\*ELLI BONACINI\*\* \[www.bonacini-fcagroup.it\]\(http://www.bonacini-fcagroup.it\)  
\*\*REGGIO EMILIA\*\* \*\*CASTELNUOVO NE' MONTI \(RE\)\*\* \*\*BAGNO \(RE\)\*\* - Via Cartesio, 4 - Tel. 0522.340672  
 Via Beniamino Distraelli, 2/5 - Tel. 0522.383133 Via Martini di Legoretto, 2/5 - Tel. 0522.611666 \*\*REGGIO EMILIA\*\* - Via Curio, 2 - Tel. 0522.303592](http://www.caar-fcagroup.it)





immobiliari: ecco perché la cosa più importante è aggredire i patrimoni criminali, cosa che in Italia è possibile e si può rafforzare, a differenza di tutti gli altri Paesi europei, e non solo europei, le cui legislazioni non prevedono i reati specifici dell' associazione mafiosa».

Non a caso -- come ha sottolineato Stefania Pellegrini, direttore del master sulla gestione e riutilizzo dei beni confiscati della Università Alma Mater di Bologna -- oggi c' è una forte concentrazione di interesse sulla gestione dei beni confiscati e, in particolare, sulle aziende sottratte alla criminalità organizzata, perché "bonificare un' azienda" significa, di fatto, bonificare un territorio, facendo comunque i conti con situazioni complesse che coinvolgono la continuità del lavoro per i dipendenti, i flussi di liquidità che si interrompono, i legami privilegiati con committenti che scompaiono e la prassi di organizzazioni che, spesso, creano immediatamente nuove aziende clone di quelle soggette a sequestro». Ed è proprio sul tema delle gestione dei beni confiscati -- ha aggiunto Mauro Ponzi, esponente di spicco delle coop sociali reggiane -- che si sta preparando e si deve preparare la cooperazione sociale nella nostra provincia: paiono infatti vicini i tempi in cui vi sarà un diretto coinvolgimento di queste imprese e, se la legge 1138 andrà a rafforzare ulteriormente l' azione dello Stato sui patrimoni criminali, la sfida appare ancor più rilevante.

## TEATRO REGIÒ

# Scuole e istituzioni a confronto

Le domande degli studenti: «Cosa possiamo fare noi ragazzi?»

REGGIO EMILIA Come fa la mafia a insinuarsi nella politica e cosa possiamo fare noi ragazzi per contrastarla?

Ma anche come rendere Reggio più sicura? Queste alcune delle domande che gli studenti reggiani hanno posto ieri al prefetto di Reggio Raffaele Ruberto, al presidente della **Provincia** Giammaria Manghi e al sindaco Luca Vecchi nel corso dell' inedito dialogo sui temi della legalità che al teatro Regiò ha messo di fronte scuole e istituzioni.

Dopo il saluto della presidente dell' Istituto Cervi Albertina Soliani sono stati cinque studenti del Chierici ad iniziare "l' interrogatorio". Al prefetto Raffaele Ruberto il compito di rispondere ai quesiti relativi alle richieste di certezza della pena («Il progetto di riforma del processo penale, già approvato dal Senato, fa ben sperare perché si possano tenere in carcere in attesa di giudizio persone che turbano le coscienze e il vivere civile» ha detto) e soprattutto di maggiore sicurezza: «In realtà - ha risposto il prefetto - le statistiche dimostrano che almeno dal 1995, ovvero ad un periodo che molti vostri genitori ricordano probabilmente come una sorta di età dell' oro, furti e scippi nel Reggiano sono diminuiti.

Certo, tutti noi vorremmo poter disporre di maggiori forze dell' ordine, ma anche il Governo ha meno denaro per nuove assunzioni: siamo però abituati a fare di necessità virtù, e a Reggio ogni giorno ci sono comunque 6 pattuglie in azione, ed è un numero importante che non tutte le province dell' Emilia-Romagna riescono a garantire». Ai due esponenti delle istituzioni più politiche la risposta agli interrogativi sul "come e perché la mafia riesce a insinuarsi anche nelle alte sfere". «E' una domanda che ci poniamo anche noi - ha risposto il presidente della **Provincia**, Giammaria Manghi - Anche io mi sono messo a scuola per cercare di capire come le mafie si siano insediate nel nostro territorio e umilmente vi dico quello che ho capito: ovvero che, per riuscirci, devono avere la disponibilità delle persone alle quali si propongo scambi e favori, stimolando le debolezze delle persone in cerca di gloria, potere e denaro». Sulla necessità di un impegno collettivo per sicurezza e legalità ha insistito anche il sindaco Luca Vecchi che dopo essersi presentato ha sottolineato come la mafia si possa arginare «solo con i nostri comportamenti individuali quotidiani, opponendoci alla cultura delle forzature che vede il mio interesse venire prima di ogni altra cosa e che porta a scollargami dalla dimensione della comunità e delle regole».

14 Cronaca

GAZZETTA 7 APRILE 2017

## NOI CONTRO LE MAFIE » INIZIATIVE

# Nicaso: «Vanno aggrediti i patrimoni criminali»

I beni confiscati il tema del convegno organizzato nella sede di Concooperative «In Italia è possibile, la legislazione prevede il reato di associazione mafiosa»



Antonio Nicaso tra i relatori del convegno che si è tenuto a Concooperative



Antonio Nicaso

colari, nella attuale estraneità alla criminalità organizzata, perché "benificano un settore" giudiziario, di fatto, beneficiari un territorio, facendo comunque il conto una situazione complessiva che coinvolgono la comunità del lavoro per dipendenti. A chi si è interrogato sul tema dell'efficacia delle sanzioni, Nicaso ha risposto che il sistema attuale è inadeguato e che il sistema attuale è inadeguato e che il sistema attuale è inadeguato.

Il convegno è stato organizzato da Concooperative e ha visto la partecipazione di Antonio Nicaso, presidente dell'Associazione Nazionale Confcooperative, e di altri relatori.

## TEATRO REGIÒ

### Scuole e istituzioni a confronto

Le domande degli studenti: «Cosa possiamo fare noi ragazzi?»



Al teatro Regiò ieri mattina gli studenti hanno interpellato i rappresentanti delle istituzioni

Il teatro Regiò ieri mattina gli studenti hanno interpellato i rappresentanti delle istituzioni. Al prefetto Raffaele Ruberto, al presidente della Provincia Giammaria Manghi e al sindaco Luca Vecchi sono state poste cinque domande relative alla certezza della pena, alla sicurezza e alla legalità. Gli studenti hanno chiesto di maggiore sicurezza e di maggiore certezza della pena. Il prefetto Ruberto ha risposto che le statistiche dimostrano che almeno dal 1995, ovvero ad un periodo che molti vostri genitori ricordano probabilmente come una sorta di età dell' oro, furti e scippi nel Reggiano sono diminuiti.

FORUM INTERNAZIONALE

Forum Internazionale

## La Carta dei Doveri del Genitore nello Sport

Reggio Emilia

Palazzo del Capitano del Popolo - Piazza del Monte

8 aprile 2017  
ore 9,30

Autore del Progetto Internazionale: **Piero Zappalà**

**Intervengono:**

- Un Rappresentante del COI**
- Luigi Volpato**, presidente, ex presidente e presidente emerito del COI
- Luigi Volpato**, presidente della Federazione Sport Reggiana (Federazione di Calcio Reggiano)
- Luigi Volpato**, presidente della Federazione Sport Reggiana (Federazione di Calcio Reggiano)
- Luigi Volpato**, presidente della Federazione Sport Reggiana (Federazione di Calcio Reggiano)

**Coordinatore del Forum:** **Giuseppe Sestini** (ex presidente Prosocial Reggiano)





## Ape Spa, nominato il curatore fallimentare

Montecchio, i 63 dipendenti in attesa di incontrare Alberto Peroni. Il 28 giugno l'esame del passivo

**MONTECCHIO EMILIA** La Ape Spa di Montecchio Emilia, l'azienda leader nel comparto manifatturiativo in cemento per strutture prefabbricate controllata da Unieco, è stata dichiarata fallita. L'impresa è comparsa sul portale dei fallimenti del Tribunale di Reggio, che ha nominato il curatore: il commissario è Alberto Peroni, commercialista reggiano con studio in via Fratelli Cervi.

Un passaggio formale, seguito alla richiesta avanzata dalla dirigenza di via da Vinci, che lo scorso 24 marzo aveva portato i libri contabili in tribunale, chiedendo il fallimento in proprio e spiazzando i 63 dipendenti, in cassa integrazione straordinaria a zero ore fino ad ottobre, che avevano aperto un tavolo istituzionale con Comune di Montecchio e **Provincia** proprio per scongiurare questa ipotesi.

Come da prassi, è stato ordinato alla società, qualora non vi abbia già provveduto, di depositare i bilanci e le scritture contabili, l'elenco nominativo dei creditori e l'elenco nominativo di coloro che vantano diritti reali e personali su cose in possesso dell'impresa.

È stato inoltre stabilito il giorno per l'esame del passivo davanti al giudice Virgilio Notari: il 28 giugno prossimo. I dipendenti, creditori privilegiati, hanno un mese di tempo per insinuarsi nella domanda di ammissione al passivo.

«Siamo in attesa di incontrare il curatore fallimentare Alberto Peroni, che ora deve analizzare la situazione dell'impresa di fatto deserta - afferma Mauro Livi, segretario della Fillea-Cgil -. Abbiamo già avanzato la richiesta ufficiale di incontro al dottor Peroni. Spetterà al liquidatore valutare la posizione dei dipendenti e soprattutto le manifestazioni d'interesse, che sono emerse in sede di tavolo, da parte di imprenditori locali per rilevare l'attività in tutto o in parte».

(am.p.)

### QUATTRO CASTELLA » IL MISTERO INSOLUTO Cromo, manca la bonifica definitiva

Pozzo inquinato a Boschi: dopo 7 anni il Comune attende dalla Regione 185mila euro per la seconda parte dell'intervento

di Andrea Prati

**IL MISTERO INSOLUTO**  
Nell'elenco degli interventi a del progetto di opere pubbliche del 2011, il Comune di Quattro Castella ha previsto una somma di 185mila euro per la seconda parte dell'intervento di bonifica presso il pozzo "Cromo", che dovrà essere ripulito e riattivato. Ad oggi, dopo 7 anni, non si è mai visto nulla di concreto. Il Comune ha chiesto alla Regione Emilia-Romagna di intervenire, ma senza successo. Il Comune di Quattro Castella ha chiesto alla Regione Emilia-Romagna di intervenire, ma senza successo. Il Comune di Quattro Castella ha chiesto alla Regione Emilia-Romagna di intervenire, ma senza successo.



Il sindaco Andrea Tagliari con i tecnici durante uno degli interventi di manutenzione negli anni scorsi.

Il pozzo "Cromo", che è stato inquinato da un liquido tossico, è stato chiuso nel 2010. Il Comune ha chiesto alla Regione Emilia-Romagna di intervenire, ma senza successo. Il Comune di Quattro Castella ha chiesto alla Regione Emilia-Romagna di intervenire, ma senza successo.

Ma per il secondo anno consecutivo, quella della bonifica è rimasta una lettera morta. Il Comune ha chiesto alla Regione Emilia-Romagna di intervenire, ma senza successo. Il Comune di Quattro Castella ha chiesto alla Regione Emilia-Romagna di intervenire, ma senza successo.

di Lucia Vicenza

**Anni di assemblee, comitati ed esposti**  
Anni di assemblee, comitati ed esposti. Il Comune di Quattro Castella ha chiesto alla Regione Emilia-Romagna di intervenire, ma senza successo. Il Comune di Quattro Castella ha chiesto alla Regione Emilia-Romagna di intervenire, ma senza successo.

Il Comune di Quattro Castella ha chiesto alla Regione Emilia-Romagna di intervenire, ma senza successo. Il Comune di Quattro Castella ha chiesto alla Regione Emilia-Romagna di intervenire, ma senza successo.

### Ape Spa, nominato il curatore fallimentare

Montecchio, i 63 dipendenti in attesa di incontrare Alberto Peroni. Il 28 giugno l'esame del passivo

di Andrea Prati

**IL MISTERO INSOLUTO**  
Nell'elenco degli interventi a del progetto di opere pubbliche del 2011, il Comune di Quattro Castella ha previsto una somma di 185mila euro per la seconda parte dell'intervento di bonifica presso il pozzo "Cromo", che dovrà essere ripulito e riattivato. Ad oggi, dopo 7 anni, non si è mai visto nulla di concreto. Il Comune ha chiesto alla Regione Emilia-Romagna di intervenire, ma senza successo. Il Comune di Quattro Castella ha chiesto alla Regione Emilia-Romagna di intervenire, ma senza successo.

Il pozzo "Cromo", che è stato inquinato da un liquido tossico, è stato chiuso nel 2010. Il Comune ha chiesto alla Regione Emilia-Romagna di intervenire, ma senza successo. Il Comune di Quattro Castella ha chiesto alla Regione Emilia-Romagna di intervenire, ma senza successo.

di Lucia Vicenza

**Anni di assemblee, comitati ed esposti**  
Anni di assemblee, comitati ed esposti. Il Comune di Quattro Castella ha chiesto alla Regione Emilia-Romagna di intervenire, ma senza successo. Il Comune di Quattro Castella ha chiesto alla Regione Emilia-Romagna di intervenire, ma senza successo.

Il Comune di Quattro Castella ha chiesto alla Regione Emilia-Romagna di intervenire, ma senza successo. Il Comune di Quattro Castella ha chiesto alla Regione Emilia-Romagna di intervenire, ma senza successo.

#### QUATTRO CASTELLA

In fiamme una porzione di bosco



Una porzione di bosco in fiamme a Quattro Castella. Le fiamme si sono propagate in un'area di circa 20 ettari.

#### CARRIAGO

È morta Angela Ferretti titolare della Arti Grafiche

Angela Ferretti, titolare della Arti Grafiche, è morta il 28 aprile scorso. La notizia è stata annunciata dalla famiglia. La signora era affetta da una malattia grave. La famiglia ha chiesto di non divulgare la notizia.

**LATTERIA SOCIALE NUOVA**  
VENDITA DIRETTA BURRO E FORMAGGIO  
Via Vittorio Veneto, 4 (Bibbiano) (RE)  
Tel. 0522 882448 - www.latteriasocialenuova.it

RIFORMA MADIA

## Publico impiego, via libera da **Regioni** ed **enti locali**

Regioni ed **enti locali** avranno più tempo per i recuperi dei "premi" riconosciuti ai **dipendenti** negli anni scorsi e poi bocciati come illegittimi da Ragioneria generale e Corte dei conti, e il programma straordinario di stabilizzazione dei precari della Pa si estenderà alle **società in house**. Anche grazie a queste modifiche ieri la riforma del pubblico impiego ha ottenuto il via libera di **Regioni** e d **enti locali**, passaggio importante sulla strada dell' approvazione definitiva soprattutto dopo che la Corte costituzionale ha imposto l' intesa (in questo caso, curiosamente, solo con le **Regioni**) per i decreti attuativi della delega Pa. Il varo finale del provvedimento, come ha ricordato ieri la ministra della Pa Marianna Madia, che arriverà dopo i pareri delle commissioni (mercoledì sono arrivate le indicazioni della commissione Lavoro a Palazzo Madama) e permetterà di rinnovare i contratti. Intanto è confermato per martedì il varo del decreto **enti locali**, con l' aumento del turn over per i **Comuni** (si veda Il Sole 24 Ore del 29 marzo).

Con **Regioni** e d **enti locali** il confronto si è concentrato soprattutto sulla complicata questione dei recuperi del salario «accessorio» messo in busta paga negli anni scorsi e poi bloccato da Corte dei conti e Ragioneria: i soldi dati in più nel passato devono essere recuperati tagliando i fondi che finanziano i contratti decentrati negli anni successivi. Il decreto approvato in prima lettura dal governo già prevedeva la possibilità di allungare i tempi di recupero quando il calendario ordinario avrebbe imposto di ridurre i fondi di oltre il 25% ma il testo definitivo, in base all' accordo raggiunto ieri, estenderà a tutti gli **enti** i cinque anni aggiuntivi previsti dal Milleproroghe solo per chi aveva già avviato **piani** di razionalizzazione al 28 febbraio scorso.

Sempre in fatto di salario accessorio, sotto esame c' è la possibilità di aumentare la dote delle **Regioni** per consentirle di gestire il personale ex provinciale senza pesare sulle buste paga dei **dipendenti** "storici". I nodi sul salario accessorio sono comunque ormai così intricati che la riforma dovrà mettere in campo un tavolo per la semplificazione di regole ormai quasi ingestibili per gli stessi addetti ai lavori.

© RIPRODUZIONE RISERVATA.



Sviluppo bloccato. Con la **piattaforma** Siope+ il ministero dell' Economia mette in atto un programma di rilevazione telematica dei documenti

## Il Governo accelera sui pagamenti

*L' Italia è ancora agli ultimi posti in Europa nel tempo medio di incasso delle fatture*

ROMA Monitorare tutto il processo di pagamento delle pubbliche amministrazioni entro la fine del 2018.

Per rispondere alla Commissione europea, che ci chiede di migliorare le nostre performance sotto il profilo delle verifiche. E per invogliare chi ancora paga in ritardo ad allinearsi ai tempi richiesti dalle norme **comunitarie**. È questa la mossa che il ministero dell' Economia sta preparando per fare un altro passo avanti nel contrasto ai ritardi nei pagamenti della **pubblica amministrazione**: arriva a valle della legge di Bilancio 2017 e, per gradini successivi, dovrebbe portare entro la fine del prossimo anno le fatture monitorate dal 65 fino quasi alla soglia del 100 per cento.

Il meccanismo è allo studio da diversi mesi ed è l' evoluzione dell' attuale Siope (sistema di rilevazione telematica degli incassi e dei pagamenti). Si chiama Siope+ e, nella **pratica**, punta ad allineare le informazioni raccolte sulle fatture a quelle sui pagamenti che le amministrazioni hanno realmente effettuato. Oggi, infatti, le fatture vengono tenute sotto controllo tramite la **piattaforma** elettronica del Mef, mentre la parte relativa ai pagamenti risulta incompleta, perché non tutte le Pa **comunicano** i loro dati. Concretamente, in base al monitoraggio di settembre, le Pa censite dalla **piattaforma** dei crediti commerciali del Mef sono 22mila, ma solo il 65% di queste fornisce informazioni.

Il nuovo strumento obbligherà le amministrazioni a trasmettere i mandati di pagamento in modalità elettronica tramite la **piattaforma** Siope. In questo modo, i relativi dati saranno raccolti in maniera automatica, senza ulteriori passaggi. Con questo sistema le **comunicazioni** saranno semplificate e sarà più facile tenere sotto controllo eventuali inadempienze. Ottenendo anche un altro effetto: stimolare le Pa a diventare più virtuose, perché tutti i disallineamenti rispetto alle direttive Ue saranno immediatamente rilevati. Questo lo schema che, comunque, dovrà confrontarsi con un calendario lungo, scandito da una serie di decreti attuativi. La sperimentazione partirà il prossimo primo luglio, per un gruppo limitato di **enti** e banche. A partire dal primo gennaio 2018 ci sarà la partenza per **Regioni, Province e Comuni**, procedendo in maniera scaglionata. In questo modo si dovrebbe raggiungere l' obiettivo di monitorare tutto il processo di pagamento entro la fine del 2018.

Le prossime evoluzioni previste sul fronte dei pagamenti delle Pa sono state analizzate dal Quarto



Forum legale crediti Pa, organizzato a Roma da Banca Sistema: «Banca Sistema - spiega la presidente Luitgard Spögler - intende impostare un discorso professionale e costruttivo con le pubbliche amministrazioni debitrice. Il Forum legale è un' occasione di confronto e di approfondimento sulle possibili misure da attuare per rendere il sistema Italia più efficiente e per contribuire a costruire regole migliori: è ad esempio auspicabile la razionalizzazione e l' accorpamento della normativa di settore in un' unica fonte, un testo unico, l' introduzione di procedure speciali semplificate per il recupero dei crediti nei confronti della Pa e l' armonizzazione delle norme sulla cessione dei crediti. Bisogna però considerare che, al di là delle regole, così come rilevato dalla Commissione europea, il problema dei pagamenti ritardati è anche influenzato da fattori socio-culturali, purtroppo radicati».

Il Forum quest' anno ha allargato lo sguardo alla situazione degli altri paesi europei: sono stati analizzati i casi di Gran Bretagna, Francia, Spagna e Grecia.

E proprio a Londra e dintorni si è già realizzata una Brexit anticipata sul fronte dei crediti della Pa: il problema dei ritardi è stato, di fatto, risolto. Il Governo centrale britannico si è impegnato negli scorsi anni a pagare l' 80% delle fatture che non siano oggetto di contestazione entro cinque giorni. A questo si aggiunge un intervento normativo, in discussione, che permetterà di superare l' ostacolo del divieto della cessione dei crediti, consentendo un maggiore accesso al factoring. Ma non c' è solo un quadro di regole più favorevole. In generale, il sistema anglosassone, nelle sue abitudini e **prassi** commerciali, è da sempre molto attento alle esigenze dei creditori.

Tra gli altri paesi monitorati, è più avanti la Francia. Qui i tempi di pagamento medi di crediti verso la Pa ammontano a 58 giorni: negli ultimi otto anni la riduzione è stata costante, anche per effetto del recepimento della direttiva europea sui ritardi dei pagamenti. Le norme **comunitarie** non sono rimaste isolate: sono state accompagnate dall' introduzione di uno strumento informatico per la gestione delle fatture obbligatorio per tutte le amministrazioni pubbliche e dall' introduzione di penali amministrative per le Pa inadempienti.

Resta, invece, molto complicata la situazione di Spagna e Grecia. In Grecia i ritardi dei pagamenti della Pa sono pari a quasi due volte i ritardi riscontrati per i pagamenti effettuati da privati. Il settore con maggiori criticità è sicuramente la sanità. Ma vanno male anche le costruzioni, a causa delle lentezze nei rimborsi Iva, che si attestano intorno a 239 giorni. La Spagna, infine, soffre soprattutto una grande differenza, in termini di tempi medi di pagamento, tra regione e regione.

Complessivamente, però, presenta un quadro molto simile a quello del nostro paese.

© RIPRODUZIONE RISERVATA.

*Giuseppe Latour*

Cassazione. La responsabilità vale per tutti i committenti privati a prescindere dall'applicazione del **Codice appalti**

## Solidarietà anche con gara pubblica

*L'appaltante deve rispondere di retribuzioni e contributi omessi*

Un'azienda privata è soggetta al regime di solidarietà del committente con l'appaltatore relativo alle retribuzioni e ai contributi previdenziali dovuti da quest'ultimo ai suoi **dipendenti** anche se applica il **Codice degli appalti** per l'aggiudicazione e la stipula dei **servizi**.

Il rispetto di questa normativa, infatti, non cambia l'ambito di applicazione della responsabilità solidale, non estensibile - per espressa **previsione** di legge - ai soli soggetti aventi la qualifica di pubblica **amministrazione** in base al testo unico sul pubblico impiego. Questa la decisione contenuta nella sentenza 8959/2017 della Cassazione depositata ieri.

Una grande **società** di trasporti - di proprietà pubblica ma con struttura giuridica privata - ha affidato tramite **appalto** il **servizio** di pulizia e un **dipendente** dell'appaltatore l'ha chiamata in causa per vedersi riconosciuta retribuzione e Tfr non pagati dal suo datore di lavoro.

In primo grado il giudice ha accolto le richieste del lavoratore, mentre la Corte d'appello, richiamando la sentenza 15432/2014 della Cassazione, ha ritenuto che la responsabilità solidale prevista dall'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 276/2003 non sia applicabile agli **appalti pubblici**.

Il **dipendente** ha quindi presentato ricorso in Cassazione.

I giudici della Suprema corte hanno rilevato che, con la sentenza 15432/2014, in realtà è stata dichiarata l'inapplicabilità della responsabilità solidale del comparto privato ai soli committenti qualificabili come pubbliche **amministrazioni**, in quel caso specifico il ministero della Giustizia, in coerenza con l'articolo 1, comma 2, del Dlgs 276/2003 secondo cui «il presente decreto non trova applicazione per le pubbliche **amministrazioni** e per il loro personale».

Con la sentenza 10731/2016, però, è già stato rilevato che «un analogo divieto di applicazione dell'articolo 29, secondo comma, del Dlgs 276/2003 non esiste nei confronti dei soggetti privati... cui pure si applica il codice dei contratti **pubblici**, nella sua qualità di "ente aggiudicatore", secondo la definizione dell'articolo 3, ventinovesimo comma, Dlgs 163/2006 (il vecchio codice degli **appalti pubblici**, ndr)».

Secondo la Cassazione, quindi, non c'è incompatibilità tra le due norme, nel senso che l'applicazione verso un committente privato del codice degli **appalti** non conferisce automaticamente a tale soggetto la qualifica di pubblica **amministrazione** e, quindi, non comporta l'automatica esclusione del regime di



responsabilità solidale.

Questo perché il Dlgs 276/2003 interviene sul mercato del lavoro con una particolare protezione della tutela delle condizioni dei lavoratori. Il codice dei contratti pubblici, invece, si concentra «sull'esecuzione dell'appalto in conformità a tutti gli obblighi previsti dalla legge».

Dunque queste diversità di situazioni e di interessi «giustifica la posizione più "onerosa" prevista» per gli imprenditori che sono soggetti alle doppie regole «in relazione alla peculiarità della loro qualificazione giuridica».

Nel caso specifico, quindi, è stato accolto l'appello del lavoratore e la decisione di secondo grado è stata cassata e rinviata alla Corte d'appello per un nuovo esame alla luce dei principi enunciati dalla Cassazione.

È utile ricordare che tale decisione non interferisce in alcun modo con le regole sulla preventiva escussione dell'appaltatore, di recente abrogate dal DI 25/2017, che disciplinavano un momento successivo all'accertamento della responsabilità solidale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA.

*Giampiero Falasca Matteo Prioschi*

Firmato il provvedimento di stop anche per i tour operator

## Spesometro, la p.a. trova il suo esonero

Confermato l'esonero dallo «spesometro» per le pubbliche amministrazioni. E confermato l'alleggerimento dell'adempimento per commercianti al dettaglio e tour operator, che non dovranno segnalare le operazioni di importo inferiore a 3 mila euro, anche se fatturate.

Anche quest'anno l'agenzia delle entrate, con un provvedimento firmato dal direttore Orlandi ieri, 6 aprile 2017, ha accordato, per la comunicazione 2017 relativa alle operazioni del 2016, le sospirate semplificazioni, già anticipate con un comunicato stampa del 24 marzo 2017. Si chiude così in linea con il passato l'era dello «spesometro» vecchia maniera: la comunicazione annuale delle operazioni Iva, così come concepita dall'articolo 21 del dl n. 78/2010, è infatti arrivata al capolinea: ultimo appuntamento il 10 aprile per i contribuenti mensili e il 20 per i trimestrali. Dalle operazioni effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2017, per effetto delle modifiche apportate alla norma istitutiva dal dl n. 193/2016, l'adempimento cambia radicalmente per contenuti, modalità e frequenza.

Ma vediamo le ultime novità sull'ultimo «spesometro» 2017 relativo alle operazioni 2016, da inviare con il modello polivalente.

**Enti pubblici**, dettaglianti e tour operator Il provvedimento dell'Agenzia, come per gli anni precedenti, dispone che relativamente all'anno d'imposta 2016 sono escluse dalla comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini Iva: - le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, della legge n. 196/2009 e le amministrazioni autonome; - i contribuenti di cui all'art. 22 del dpr 633/72 (soggetti esonerati dall'obbligo di fatturazione: commercianti al dettaglio, artigiani, esercizi pubblici ecc.), relativamente alle operazioni attive di importo unitario inferiore a 3 mila euro al netto dell'Iva, ovviamente anche se effettuate con emissione di fattura; - i contribuenti di cui all'art. 74-ter (agenzie di viaggio), limitatamente alle operazioni attive, ancorché fatturate, di importo inferiore a 3.600 euro al lordo dell'imposta.

Fin qui le disposizioni ufficiali dell'agenzia.

Operazioni «black list» e sistema tessera sanitaria Vanno però ricordate, anche se non contenute nel provvedimento di ieri, le semplificazioni sulle modalità di compilazione dello «spesometro» annunciate dall'Agenzia delle entrate con il comunicato stampa del 24 marzo (si veda ItaliaOggi del giorno successivo). Anzitutto, l'Agenzia ha confermato l'esclusione di qualsiasi obbligo di comunicare le



La riforma prevede una convenzione con il Mineconomia per pochi punti strategici

## Agenzia delle entrate autonoma

Regole ad hoc su dirigenti, struttura, e formazione

**DI CRISTINA BARTELLA**  
L'Agenzia delle entrate sempre più indipendente. Da rivedere le convenzioni con il ministero dell'Economia, rivedendo lo strumento agile e snello con i quali obiettivi strategici. Il rapporto di lavoro per il nuovo soggetto verrà fuori dalla riforma delle agenzie fiscali, con un accordo che si è in grado di anticipare, sotto il segno del decreto legislativo 165/2001 (suo dal pubblico impiego) con delle eccezioni dovute alle peculiarità caratteristiche dell'agenzia. Ci saranno infatti della deroga di competenza per determinate materie verso un regolamento. Si tratta di argomenti legati alla gestione del personale e al funzionamento della struttura, alle valutazioni delle professionalità ma anche alla detestazione del personale e una ormai per determinati fattori nei dirigenti e della posizioni organizzative speciali. Si dà in questo modo attuazione a quelle indicazioni di fondo ministeriale internazionale a Ocaso che chiedevano una maggiore autonomia e indipendenza della struttura. E successivamente più agili nel gestire e nella promozione del personale. Secondo quanto risulta a ItaliaOggi il ministro dell'Economia sta tentando di accogliere una maggiore autonomia del nuovo soggetto anche al momento lo ipotesi sul rapporto che confermano in un disegno

Firmato il provvedimento di stop anche per i tour operator  
**Spesometro, la p.a. trova il suo esonero**

**DI ROBERTO ROSATI**  
Confermato l'esonero dallo «spesometro» per le pubbliche amministrazioni. E confermato l'alleggerimento dell'adempimento per commercianti al dettaglio e tour operator, che non dovranno segnalare le operazioni di importo inferiore a 3 mila euro, anche se fatturate. Anche quest'anno l'agenzia delle entrate, con un provvedimento firmato dal direttore Orlandi ieri, 6 aprile 2017, ha accordato, per la comunicazione 2017 relativa alle operazioni del 2016, le sospirate semplificazioni, già anticipate con un comunicato stampa del 24 marzo 2017. Si chiude così in linea con il passato l'era dello «spesometro» vecchia maniera: la comunicazione annuale delle operazioni Iva, così come concepita dall'articolo 21 del dl n. 78/2010, è infatti arrivata al capolinea: ultimo appuntamento il 10 aprile per i contribuenti mensili e il 20 per i trimestrali. Dalle operazioni effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2017, per effetto delle modifiche apportate alla norma istitutiva dal dl n. 193/2016, l'adempimento cambia radicalmente per contenuti, modalità e frequenza. Ma vediamo le ultime novità sull'ultimo «spesometro» 2017 relativo alle operazioni 2016, da inviare con il modello polivalente. **Enti pubblici**, dettaglianti e tour operator Il provvedimento dell'Agenzia, come per gli anni precedenti, dispone che relativamente all'anno d'imposta 2016 sono escluse dalla comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini Iva: - le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, della legge n. 196/2009 e le amministrazioni autonome; - i contribuenti di cui all'art. 22 del dpr 633/72 (soggetti esonerati dall'obbligo di fatturazione: commercianti al dettaglio, artigiani, esercizi pubblici ecc.), relativamente alle operazioni attive di importo unitario inferiore a 3 mila euro al netto dell'Iva, ovviamente anche se effettuate con emissione di fattura. **I contribuenti di cui all'art. 74-ter** (agenzie di viaggio), limitatamente alle operazioni attive, ancorché fatturate, di importo inferiore a 3.600 euro al lordo dell'imposta. **Fin qui le disposizioni ufficiali dell'agenzia.** Vanno però ricordate, anche se non contenute nel provvedimento di ieri, le semplificazioni sulle modalità di compilazione dello «spesometro» annunciate dall'Agenzia delle entrate con il comunicato stampa del 24 marzo (si veda ItaliaOggi del giorno successivo). Anzitutto, l'Agenzia ha confermato l'esclusione di qualsiasi obbligo di comunicare le operazioni con soggetti di paesi «black list», che non vanno più segnalati in alcuni quadri del modello polivalente, ferma restando la possibilità, se più agili, di includerle comunque (nel quadro 3B, oppure nei quadri FN e 3D). In secondo luogo, l'agenzia ha chiarito che i contribuenti che hanno già trasmesso i dati al sistema tessera sanitaria, compresi pensionati, infermieri, ostetriche e tecnici sanitari, possono non riportare questi dati nel modello polivalente dello «spesometro» 2017, fatta salva anche in questo caso la possibilità di includerli comunque.

### La vendita di immobili non rende imprenditori

Non è imprenditore odile il contribuente che vende alcuni immobili, come perché l'Irpef e l'Iva non possono essere accertate sulla base di presunzioni sempre semplici, essendo necessario da parte dell'ufficio qualche elemento concreto e soprattutto la verifica del requisito della professione abituale. E quanto sancito dalla Corte di cassazione che, con l'ordinanza n. 5885 del 6 aprile 2017, ha accolto il ricorso di un uomo che aveva ricevuto un atto impositivo in cui gli veniva chiesto l'Irpef e l'Iva in relazione alla vendita di tre immobili, dei quali era stato chiesto il cambio di destinazione d'uso e poi era stata eseguita la ristrutturazione. Infatti, ecco il punto di partenza del ragionamento degli Ermellini, anche sulla base della normativa e della giurisprudenza consolidata in materia di Iva: la nozione civile e quella tributaria di «imprenditore commerciale» divergono per un aspetto essenziale ossia quello della «professione abituale», essendo tale requisito indagabile per il distretto civile, non indispensabile per questo, al fine del quale è sufficiente la «professione abituale» dell'attività economica, anche senza l'esclusività della stessa. Nel caso sottoposto all'esame del Supremo collegio, tre cessioni immobiliari effettuate nel 2005 dal contribuente quale persona fisica - quindi il primo, pregiudiziale, zona giuridica della controversia - e se ciò possa considerarsi una attività economica produttiva di un reddito di impresa e qualificabile come esercizio di impresa rispettivamente ai fini delle imposte dirette e dell'Iva, essendo peraltro evidente che ciò costituisce presupposto necessario ai fini della applicabilità delle correlative procedure di accertamento, quali quelle attuate nel caso di specie ex art. 39, secondo comma, lett. a), del 408/1972, 20, dpr 633/1972. Per la Cassazione questa ricostruzione è insufficiente di imprenditori di più natura e dunque si procede all'accertamento basando sulle presunzioni semplici solo quando è verificato il requisito della professionalità abituale. **Debora Alberici**

operazioni con soggetti di paesi «black list», che non vanno più segnalate in alcun quadro del modello polivalente, ferma restando la possibilità, se più agevole, di includerle comunque (nel quadro BL, oppure nei quadri FN e SE).

In secondo luogo, l'agenzia ha chiarito che i contribuenti che hanno già trasmesso i dati al «sistema tessera sanitaria», compresi psicologi, infermieri, ostetriche e tecnici sanitari, possono non riportare questi dati nel modello polivalente dello «spesometro» 2017, fatta salva anche in questo caso la possibilità di includerli comunque.

*ROBERTO ROSATI*

il parere delle commissioni parlamentari sul correttivo al **codice**

# Negli **appalti** sotto soglia riserva de **50%** per le **pmi locali**

Prossima revisione del **codice appalti** fra tre anni. No all' in **house** per i lavori di manutenzione effettuati dai concessionari. Eliminare l' **appalto integrato** per ragioni di urgenza. Riserva del 50% a favore delle piccole e medie imprese **locali** per **appalti** sotto soglia Ue. Entro 12 mesi utilizzabile l' **appalto integrato** sui progetti approvati prima di aprile 2016. Sono questi alcuni dei punti del parere delle commissioni parlamentari sul decreto correttivo del **codice appalti** votato ieri sera.

Un primo tema preliminare affrontato nel parere è quello delle modalità e dei tempi con i quali si procede alle correzioni del **codice**: dopo avere auspicato che futuri interventi giungano in maniera unitaria e organica le commissioni ritengono che «il parlamento dovrà valutare l' opportunità di verifiche a cadenza triennale, così come segnalato anche dal **Consiglio** di stato nel suo parere».

Sulla disciplina del subappalto il parlamento, ritenendo che dal **Consiglio** di stato sia giunto un avallo a resistere rispetto alle indicazioni dell' **Unione** europea di eliminazione di ogni vincolo, ha confermato la bontà dell' approccio del governo con la **previsione** di circoscrivere l' applicazione del limite del 30% alle sole lavorazioni della categoria prevalente e non a tutte le lavorazioni.

Sono due le norme che vengono però segnalate come incompatibili con la legge delega: la norma che demanda alla valutazione discrezionale della stazione appaltante la decisione su quando sia obbligatoria l' indicazione della terna dei subappaltatori in sede di offerta e la possibilità di prevedere nel bando o nell' avviso di gara ulteriori casi in cui è obbligatoria l' indicazione della terna in sede di stipula del contratto, anche sotto le soglie di rilevanza **comunitaria** di cui all' articolo 35 del decreto 50. La seconda norma segnalata come potenzialmente incompatibile è quella che prevede che l' indicazione della terna dei subappaltatori, nei casi previsti, debba avvenire, anziché in sede di offerta, prima della stipula



## Disco verde in Stato-regioni e Unificata sui decreti Madia. Fondi ai comuni montani **T.u. statali, intesa con gli enti** **Accordo sul salario accessorio. Ampliate le stabilizzazioni**

**DI FRANCESCO CERBANO**  
Intesa tra governo, regioni ed enti locali sulla riforma del pubblico impiego. Ad accensione di un'annata veniva sulla scia di legge che prevede la modifica del T.u. unico degli statali (d.lgs. n. 165/2001) e della Conferenza Stato-regioni che ha dato lo scudo sulla riforma della valutazione e sul decreto correttivo del d.lgs. sulla dirigenza sanitaria, altro capitolo su cui i governatori fecero un deciso cambio di rotta da parte dell'esecutivo che ha fatto tornare nell'orbita delle regioni la competenza sulle nomine del manager Ad.

regolazione possa ritenersi inoppugnabile il lavoro che è stato svolto per tre anni da otto anche presso diverse amministrazioni pubbliche e non necessariamente presso i piccoli enti.  
L'intesa sui decreti, non a caso chiesta con molta espressa da **Martino Madia**, indica la ripresa dei ritorni contrattuali per 1,2 milioni di dipendenti del pubblico impiego che, sulla base dell'articolo 18 del decreto, sono andati al lavoro il 30 novembre, aspettando un aumento medio in busta paga di 50 euro lordi al mese.  
Comuni montani. Sempre nel corso dell'Unificata di lavoro per gli affari regionali lo schema di decreto del ministero per il 2017 è stato approvato e si tratta delle annualità 2014-2017 del Fondo integrativo nazionale istituito dalla legge di




Martino Madia

### IL PARERE DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI SUL CORRETTIVO AL CODICE

#### Negli appalti sotto soglia riserva del 50% per le pmi locali

Prossima revisione del codice appalti fra tre anni. No all' in house per i lavori di manutenzione effettuati dai concessionari. Eliminare l'appalto integrato per ragioni di urgenza. Riserva del 50% a favore delle piccole e medie imprese locali per appalti sotto soglia Ue. Entro 12 mesi utilizzabile l'appalto integrato sui progetti approvati prima di aprile 2016. Sono questi alcuni dei punti del parere delle commissioni parlamentari sul decreto correttivo del codice appalti votato ieri sera.

Un limite massimo del 30% come peso attribuito all'offerta economica. Anche se le richieste avanzate da molti enti locali, con l'introduzione del progetto accessorio ampliato per la manutenzione ordinaria e sul rafforzamento della partecipazione delle piccole e medie imprese (quota del 50% per la partecipazione alla gara delle piccole e medie imprese locali). Per quanto riguarda l'appalto integrato, nei pareri si è ritenuto di dimostrare il governo l'opportunità di un impegno introdotto dallo schema di decreto correttivo, limitando il ricorso all'appalto integrato alle sole emergenze di protezione civile.



Raffaele Carboni

Ulteriori interventi migliorativi sono richiesti in sede di parificazione pubblica privata, che non ha ancora trovato un quadro arguto, alla eliminazione della previsione del subappalto, nonché i 30 giorni previsti per il parere dell'Anar nella materia di cui al decreto correttivo, nonché di altri riscontri agli art. 10 e al profilo giuridico del personale dell'Autonomia gestita da Raffaele Carboni.

**Supplemento a cura di FRANCESCO CERBANO fcerbano@italia.it**

A tutela delle piccole e medie imprese è invece posta l' indicazione del parere di precisare che i subappalti potranno andare soltanto alle imprese qualificate a eseguirli; per quel che riguarda la richiesta di terna dei subappaltatori in offerta il parere richiede che sia obbligatoria per gli **appalti** di rilevanza **comunitaria** e per lavorazioni a rischio di infiltrazioni malavitose.

Sull' altro tema, delicatissimo, concernente la possibilità di affidare gare al massimo ribasso si chiede al governo di valutare l' opportunità di elevare il limite di un milione di euro attualmente previsto per l' applicazione del criterio del minor prezzo nei contratti di lavori, come peraltro richiesto anche da **comuni** e **regioni**.

Rispetto all' impiego del criterio dell' offerta economicamente più vantaggiosa, introdotto come criterio generalizzato al fine di introdurre elementi di qualità nelle gare di **appalto**, il parere chiede di prevedere un limite massimo del 30% come peso attribuibile all' offerta economica.

Accolte anche le richieste avanzate da molti **enti locali**, con l' introduzione del progetto esecutivo semplificato per la manutenzione ordinaria, e sul rafforzamento della partecipazione delle piccole e medie imprese (riserva del 50% per la partecipazione alle gare delle piccole e medie imprese **locali**). Per quanto riguarda l' **appalto integrato**, nel parere si è ritenuto di eliminare il generico riferimento alle urgenze introdotto dallo schema di decreto correttivo, limitando il ricorso all' **appalto integrato** alle sole emergenze di protezione civile.

Ulteriori interventi migliorativi sono richiesti con riguardo al partenariato pubblico-privato, che non ha ancora trovato un quadro organico, alla eliminazione della **previsione** del silenzio-assenso, scaduti i 30 giorni previsti per il parere dell' Anac sulle varianti ai progetti, nonché ai chiarimenti sugli arbitrati e al profilo giuridico del personale dell' Autorità guidata da Raffaele Cantone.

*ANDREA MASCOLINI*

Disco verde in Stato-**regioni** e Unificata sui decreti Madia. Fondi ai **comuni** montani

# T.u. statali, intesa con gli **enti**

### Accordo sul salario accessorio. Ampliate le stabilizzazioni

Intesa tra governo, **regioni** ed **enti locali** sulla riforma del pubblico impiego. Ad accendere il semaforo verde sullo schema di dlgs che riscrive e modifica il Testo unico degli statali (dlgs n. 165/2001) è stata la Conferenza stato-**regioni** che ha dato l'ok anche sulla riforma della valutazione e sul decreto correttivo del dlgs sulla dirigenza sanitaria, altro capitolo su cui i governatori festeggiano un decisivo cambio di rotta da parte dell'esecutivo che ha fatto tornare nell'orbita delle **regioni** la competenza sulle nomine dei manager Asl.

L'Unificata ha inoltre dato parere favorevole ai decreti su forze di polizia e vigili del fuoco, mentre servirà un supplemento di indagine per il dlgs di riforma dell'Acì e del **Pra** che introdurrà il documento unico di circolazione.

Tornando al pubblico impiego, gli **enti locali** e le **regioni** avevano posto come condizione irrinunciabile per l'intesa la possibilità di spalmare in più anni (fino a cinque) i **piani** di rientro, a valere sui fondi decentrati, delle somme riconosciute in eccesso al personale negli anni passati. I **comuni** hanno chiesto di poter utilizzare i risparmi di spesa per far fronte al recupero del salario accessorio in modo da «alleggerire l'impatto del rientro sulla retribuzione dei **dipendenti**, che, nella maggior parte dei casi, sono entrati a far parte dell'**amministrazione** in tempi molto più recenti e non hanno mai goduto di quel trattamento ora considerato illegittimo», ha osservato il presidente dell'**Anci** Antonio Decaro.

Per sciogliere il nodo del salario accessorio e dettare le regole per la costituzione dei fondi, in Unificata e in Conferenza stato-**regioni** si è convenuto di istituire un tavolo tecnico con le autonomie che dovrà elaborare soluzioni normative e interpretative (circolari) condivise.

Sul fronte della stabilizzazione dei precari, i governatori festeggiano anche l'ampliamento della **platea** dei soggetti beneficiari. Per il personale tecnico-infermieristico della sanità, le **regioni** hanno chiesto che il requisito dei tre anni di contratto per poter accedere alla regolarizzazione possa ritenersi conseguito se il lavoratore ha prestato **servizio** per tre anni su otto anche presso diverse **amministrazioni** pubbliche e non necessariamente presso lo stesso **ente**.

L'intesa sui decreti, non a caso celebrata con molta enfasi su Twitter dal ministro della **p.a.** Marianna Madia, facilita la ripresa dei rinnovi contrattuali per i 3,2 milioni di **dipendenti** del pubblico impiego che,



## Disco verde in Stato-**regioni** e Unificata sui decreti Madia. Fondi ai **comuni** montani T.u. statali, intesa con gli **enti** Accordo sul salario accessorio. Ampliate le stabilizzazioni

**DI FRANCESCO CERBANO**  
Intesa tra governo, **regioni** ed **enti locali** sulla riforma del pubblico impiego. Ad accendere il semaforo verde sullo schema di dlgs che riscrive e modifica il Testo unico degli statali (dlgs n. 165/2001) è stata la Conferenza stato-**regioni** che ha dato l'ok anche sulla riforma della valutazione e sul decreto correttivo del dlgs sulla dirigenza sanitaria, altro capitolo su cui i governatori festeggiano un decisivo cambio di rotta da parte dell'esecutivo che ha fatto tornare nell'orbita delle **regioni** la competenza sulle nomine dei manager Asl.

L'Unificata ha inoltre dato parere favorevole ai decreti su forze di polizia e vigili del fuoco, mentre servirà un supplemento di indagine per il dlgs di riforma dell'Acì e del **Pra** che introdurrà il documento unico di circolazione.

Tornando al pubblico impiego, gli **enti locali** e le **regioni** avevano posto come condizione irrinunciabile per l'intesa la possibilità di spalmare in più anni (fino a cinque) i **piani** di rientro, a valere sui fondi decentrati, delle somme riconosciute in eccesso al personale negli anni passati. I **comuni** hanno chiesto di poter utilizzare i risparmi di spesa per far fronte al recupero del salario accessorio in modo da alleggerire l'impatto del rientro sulla retribuzione dei dipendenti, che, nella maggior parte dei casi, sono entrati a far parte dell'amministrazione in tempi molto più recenti e non hanno mai goduto di quel trattamento ora considerato illegittimo», ha osservato il presidente dell'**Anci** Antonio Decaro.

Per sciogliere il nodo del salario accessorio e dettare le regole per la costituzione dei fondi, in Unificata e in Conferenza stato-**regioni** si è convenuto di istituire un tavolo tecnico con le



Marianna Madia

regolarizzazione possa ritenersi conseguito se il lavoratore ha prestato servizio per tre anni su otto anche presso diverse amministrazioni pubbliche e non necessariamente presso lo stesso ente.

L'intesa sui decreti, non a caso celebrata con molta enfasi su Twitter dal ministro della **p.a.** Marianna Madia, facilita la ripresa dei rinnovi contrattuali per i 3,2 milioni di dipendenti del pubblico impiego che, sulla base dell'accordo concluso tra governo e sindacati lo scorso 30 novembre, aspettano un aumento medio in busta paga di 50 euro lordi al mese.

**Comuni** montani. Sempre nel corso dell'Unificata di ieri, l'**Anci** ha dato l'intesa allo schema di decreto del ministero per gli affari regionali che sblocca 200 milioni per i comuni montani. Si tratta delle annualità 2014-2017 del Fondo integrativo mantovano istituito dalla legge di

### IL PARERE DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI SUL CORRETTIVO AL CODICE

#### Negli appalti sotto soglia riserva del 50% per le pmi locali

Prossima revisione del codice appalti tra tre anni. Se all'11 marzo per i lavori di manutenzione effettuati dai concessionari, l'Ente appaltatore integrato per ragioni di urgenza. Riserva del 50% a favore delle piccole e medie imprese locali per appalti sotto soglia. Il 50% dei costi di gestione dell'appalto integrato nei progetti approvati prima di aprile 2016. Sono questi alcuni dei punti del parere delle commissioni parlamentari sul decreto correttivo del codice appalti voluto ieri sera.

Un primo tema preliminare affrontato nel parere è quello della modalità di cui il decreto si occupa. Il decreto prevede la correzione del codice dopo avere anticipato che futuri interventi giungano in maniera unitaria e organica le commissioni ritengono che il paragrafo disciplina l'attività di perfezionamento dovrà valutare l'opportunità di verificare la caduca tecnica, così come segnalato anche dal Consiglio di Stato nel suo parere.

Sulla disciplina del subappalto il parlamentare, ritenendo che dal Consiglio di Stato sia giunto un avviso a resistere rispetto alle indicazioni dell'Unione europea di eliminazione di ogni vincolo, ha confermato la libertà dell'appaltatore del governo onere di riconservare l'appalto e l'assegnazione del lotto del 50% alla subappaltazione della categoria prevalente e non a tutta la lavorazione.

Sono due le norme che vengono portate a regime incompatibili con la legge delega: la norma che disciplina la modalità di valutazione di selezione della massima appaltante. La decisione su quando sia obbligatoria l'indicazione della forma dei subappalti in sede di offerta e la possibilità di prevedere un limite di offerta e la possibilità di intervenire di gara ulteriori casi in cui è obbligatoria l'indicazione della forma in sede di offerta del contratto, anche sotto la soglia di rilevanza comunitaria di cui all'articolo 56 del decreto 50.

La seconda norma segnalata come potenzialmente incompatibile è quella che prevede che l'indicazione della forma dei subappalti, nei casi previsti, debba avvenire, anziché in sede di offerta, prima della stipula del contratto. Ritenendo le modifiche non sono ritenute coerenti con l'articolo 1, comma 1, lettera rrr), che prevede l'esplicita individuazione dei casi specifici in cui vige l'obbligo di indicare, in sede di offerta, una lista di nominativi di subappaltatori per ogni tipologia di attività prevista in progetto.

A tutto ciò, il decreto prevede in un unico punto l'indicazione del parere di premiare che i subappalti potranno essere soltanto alle imprese qualificate a seguirli, per qui che riguarda la richiesta di firma dei subappaltatori in offerta il parere richiede che sia obbligatoria per gli appalti di rilevanza comunitaria e per lavorazioni a rischio di infiltrazioni mafiose.

Dall'altra parte, dell'istituto, concernente la possibilità di affidare gare al massimo ribasso al fine di garantire la validità l'opportunità di ricevere il limite di un milione di euro affidamento prevista per l'appalto integrato del contratto del minor prezzo nei contratti di lavoro, come previsto nel decreto 50.

Riguardo all'impiego del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, introdotto come criterio generalizzato al fine di introdurre standard di qualità nelle gare di appalti, il parere chiude di prevedere un limite massimo del 30% come peso attribuito all'offerta economica. Anche se la richiesta avanzata da una parte della commissione di del progetto esecutivo semplificato per la manutenzione ordinaria e sul rafforzamento della partecipazione delle piccole e medie imprese (riserva del 50% per la partecipazione alle gare delle piccole e medie imprese locali). Per quanto riguarda l'appalto integrato, nel parere si è ritenuto di eliminare il governo riferimento alla riserva introdotto dallo schema di decreto correttivo limitando il ritorno all'appalto integrato alle sole esigenze di protezione civile.

Ulteriori interventi migliorativi sono richiesti nei riguardi del partenariato pubblico privato, che non ha ancora trovato un quadro arguto, alla eliminazione della previsione del subappalto, nonché il 30 giorni previsti per il parere dell'Acas sulle varianti ai progetti, nonché al chiarimento degli obblighi di affidamento giuridico del personale dell'Autonomia guidata da Raffaele Cantone.

Andrea Maccioni

Supplemento a cura di FRANCESCO CERBANO [fc@arsipress.it](mailto:fc@arsipress.it)

sulla base dell' accordo concluso tra governo e sindacati lo scorso 30 novembre, aspettano un aumento medio in busta paga di 85 euro lordi al mese.

Comuni montani. Sempre nel corso dell' Unificata di ieri, l' **Anci** ha dato l' intesa allo schema di decreto del ministero per gli affari regionali che sblocca 20 milioni per i **comuni** montani. Si tratta delle annualità 2014-2017 del Fondo integrativo nazionale istituito dalla legge di **stabilità** 2013, che prevede per ogni anno cinque milioni di euro. Risorse che i municipi montani, anche in forma associata, potranno destinare prioritariamente al rilancio di piccole realtà commerciali e in seconda battuta per garantire i **servizi** (**trasporto**, consegna a domicilio delle merci, ecc.) alle **comunità**. «Una delle cause principali dello spopolamento delle zone di montagna è determinato dalla carenza o assoluta mancanza di attività commerciali. Per questo abbiamo pensato di destinare le risorse del fondo al sostegno delle attività commerciali dove siano carenti o assenti», ha osservato il ministro per gli affari regionali con delega alla montagna, Enrico Costa. Soddisfazione per l' intesa è stata espressa anche dalla presidente dell' Anpci, Franca Biglio, secondo cui si tratta di una «boccata d' ossigeno per i piccoli **comuni**».

*FRANCESCO CERISANO*



conformità al dpr 194.

Il quadro delle regole contabili è stato definito dalla Rgs. Resta tuttavia l' incognita sanzioni

# Tre vie per un pareggio soft

### Spazi finanziari, intese regionali, **Patto orizzontale**

Tre vie per alleggerire il pareggio di bilancio, ma rimane l' incognita delle sanzioni. Il quadro delle regole sul saldo di **finanza pubblica** valido per il prossimo triennio sono state dettagliatamente definite dalla circolare della Ragioneria generale dello stato n. 3/2017 (si veda ItaliaOggi del 3/4/2017) Dopo l' assegnazione dei 700 mln di spazi finanziari stanziati dalla legge di **bilancio** per sbloccare gli investimenti degli **enti locali**, l' attenzione si sposta ora sulle intese regionali disciplinate dal dpcm 21 febbraio 2017 attuativo dell' art. 10 della legge 243/2012: nei giorni scorsi, le **regioni** hanno **pubblicato** i bandi, mentre le richieste dovranno essere presentate entro il 30 aprile. Bisognerà aspettare fino alla fine di maggio, invece, per conoscere i riparti. A chiudere, ci sarà il **patto** orizzontale nazionale, gestito ancora dalla Ragioneria generale dello Stato, con scadenze, rispettivamente, al 15 luglio per le richieste e al 31 luglio per il riparto. Da quest' anno, invece, a differenza di quanto accaduto in passato, non si apriranno finestre in autunno. Il legislatore ha previsto una serie di meccanismi volti a ottimizzare le quote assegnate ai vari beneficiari, attraverso un mix di sanzioni e incentivi. In primo luogo, viene in considerazione il comma 507 della legge 232, in base al quale, qualora gli spazi finanziari concessi non siano totalmente utilizzati, l' ente sprecone non potrà beneficiare di spazi finanziari nell' esercizio finanziario successivo. Al momento, non è chiaro, neppure in base alla circolare, come opererà tale meccanismo: ossia se la verifica sarà focalizzata solo sulla realizzazione o meno dell'investimento approvato, ovvero se la differenza fra saldo e obiettivo realizzata dai singoli enti è consuntivo. La differenza non è irrilevante se un ente ottiene un congruo finanziamento di 100 per realizzare un intervento su una strada, il mancato utilizzo si configura solo se l'opera non viene realizzata (in tutto o

ItaliaOggi

ENTI LOCALI

enerdì 7 aprile 2017 35

Il quadro delle regole contabili è stato definito dalla Rgs. Resta tuttavia l'incognita sanzioni

# Tre vie per un pareggio soft

### Spazi finanziari, intese regionali, **Patto orizzontale**

## Rendiconti alla prova della nuova contabilità

Rendiconti più pesanti per gli enti locali alla prova con la prima applicazione delle nuove regole sulla contabilità economico patrimoniale. I consuntivi, infatti, dovranno approvare le tabelle di riepilogo tra la vecchia e la nuova classificazione dell'investimento e decidere la destinazione dell'utile o le modalità di copertura delle perdite. Le nuove regole contabili "armonizzate", obbligatorie dal 2016 (tranne che per gli enti fino a 5 mila abitanti, che potranno ritardare l'implementazione al 2017) hanno imposto un sovraccarico di lavoro agli uffici finanziari nella fase di start-up. La prima attività richiesta è la riclassificazione delle voci dello stato patrimoniale nella base di start-up. Il 31 dicembre 2015 nel rispetto del dpr 1841/1996, secondo l'articolazione prevista dallo stato patrimoniale allegato al dpcm 118/2011. A tal fine è necessario ricalcolare le singole voci dell'inventario secondo il piano dei conti patrimoniale. La seconda attività richiesta consiste nell'applicazione dei criteri di valutazione dell'investimento del passato previsti dal principio applicato della contabilità economico patrimoniale (all'articolo 43 del d.lgs. 118) all'inventario e allo stato patrimoniale riclassificati. A tal fine, occorre predisporre una tabella che, per ciascuna delle voci dell'inventario e dello stato patrimoniale riclassificati, affianchi gli importi di chiusura del precedente esercizio, gli importi attribuiti a seguito del processo di rivalutazione e le differenze di valutazione, negative e positive. Questo lavoro deve essere completato nei prossimi giorni, dal momento che i prospetti riguardanti l'inventario e lo stato patrimoniale al 1° gennaio 2016, riclassificati e rivalutati con l'indicazione delle differenze di rivalutazione, sono oggetto di approvazione del Consiglio dell'entità al 31 gennaio 2016, la deadline è fissata al prossimo 30 aprile. La delibera consuntiva dovrà essere adottata prima della destinazione dell'utile o del fondo di riserva e prima ancora della copertura della perdita utilizzando prima le riserve e, in caso di in carenza, ripartendosi al nuovo. Per gli enti che si sono costituiti nel 2016, invece, il rendiconto 2016, invece, potrà essere chiuso senza stato economico e senza stato patrimoniale. Come chiarito dalla pag. 22 di Arrecci (si veda ItaliaOggi del 23/2/2016), tuttavia, tali enti dovranno comunque essere aggiornati l'inventario, in modo da poter effettuare la ripartizione al 1° gennaio 2017, nella veste di "consuntivabili", quindi, in tali casi, approvare comunque il conto del patrimoniale 4/1/2017. Tel. 0439/628214. G.U. n. 30.

in parte o anche se il pareggio chiude con un saldo positivo malgrado la puntuale realizzazione dell'investimento? Inoltre, occorrerà chiarire l'impatto del fondo pluriennale vincolato: siccome è ormai acquisito che, almeno per le spese finanziate con avanzo, gli spazi acquisiti coprono anche il fpv di spesa, sembra che in tali casi il mancato utilizzo possa riguardare solo le economie pure, mentre per le opere finanziate a debito corrisponda alla differenza fra quota assegnata e impegni esigibili nell' anno. In ogni caso, la sanzione di cui al comma 507 riguarda solo le intese regionali e il **patto** nazionale disciplinati dal richiamato dpcm e non i 700 mln.

SUI VOUCHER

## Referendum a perdere per i comuni

Referendum a perdere per i comuni. La certa cancellazione della consultazione sui voucher non esonera le amministrazioni dalle relative spese di organizzazione, mentre la Cassazione, attraverso la conversione del decreto-legge che ha rinegoziato lo strumento. La convocazione dei comizi elettorali per il 29 maggio impone di mettere in atto tutti gli adempimenti preparatori della consultazione, esattamente come se il referendum dovesse tenersi regolarmente. I comizi, quindi, devono aggiornare le liste elettorali, eleggere le commissioni di cittadini italiani residenti all'estero, stampare e affiggere i manifesti informativi ecc. Tutte cose che costano e tutti i costi di pochi, perché è certo che il referendum sarà cancellato. E allora perché non farlo subito? Perché per promuovere al Palazzo azzurro la legge di conversione del d.lgs. 214 perché il di potrebbe non essere convertito, sia perché potrebbe essere modificato dal Parlamento in un senso che non consenta di ritenere «innovata» la materia. Da ultimo, si ricorda che in Italia è la città del diritto. E degli sprechi.

CONCORSI

**Abruzzo**

**Istruttore amministrativo a tempo parziale.** Comune di Castel di Stabia. Scadenza: 28/4/2017. Tel. 081/588180. G.U. n. 24.  
**Istruttore direttivo.** Comune di Montebello. Scadenza: 27/4/2017. Tel. 085/8683225. G.U. n. 24.

**Emilia-Romagna**

**Funzionario amministrativo.** Unione dei comuni della Romagna. Scadenza: 27/4/2017. Tel. 051/588288. G.U. n. 24.  
**Istruttore direttivo presso il servizio programmazione e controllo.** Comune di Cesena. Scadenza: 27/4/2017. Tel. 0547/358207. Gazzetta Ufficiale n. 24.

**Lazio**

**Istruttore contabile.** Comune di Frosinone. Scadenza: 27/4/2017. Tel. 0776/590007. G.U. n. 24.  
**Istruttore direttivo informatico.** Comune di Santa Palomba. Scadenza: 4/5/2017. Tel. 070/3505041. G.U. n. 26.

**Lombardia**

**Archivista dei beni librari e documentari.** Comune di Ronsezzo. Scadenza: 8/4/2017. Tel. 0362/398271. G.U. n. 19.  
**Istruttore amministrativo.** Comune di Biadene. Scadenza: 4/5/2017. Tel. 030/363513. G.U. n. 26.  
**Istruttore amministrativo.** Comune di San Nicola di Carleto. Scadenza: 2/5/2017. Tel. 0381/2201066.

Gazzetta Ufficiale n. 25

**Molise**

**Istruttore di vigilanza a tempo parziale.** Comune di Frosinone. Scadenza: 2/5/2017. Tel. 0865/968132. G.U. n. 25.

**Puglia**

**Istruttore amministrativo contabile part-time.** Comune di Ugento. Scadenza: 4/5/2017. Tel. 0832/037001. G.U. n. 25.  
**Istruttore amministrativo dell'area amministrativa.** Comune di Corchiano. Scadenza: 27/4/2017. Tel. 0832/531700. G.U. n. 24.  
**Istruttore amministrativo dell'area servizi sociali part-time.** Comune di Corchiano. Scadenza: 27/4/2017. Tel. 0832/531700. G.U. n. 24.

**Sardegna**

**Istruttore amministrativo contabile.** Comune di Bironneda. Scadenza: 27/4/2017. Tel. 0785/590007. G.U. n. 24.  
**Istruttore direttivo informatico.** Comune di Santa Palomba. Scadenza: 4/5/2017. Tel. 070/3505041. G.U. n. 26.

**Veneto**

**Funzionario culturale dell'area amministrativa.** Comune di Castiglione. Scadenza: 4/5/2017. Tel. 0422/707078. G.U. n. 25.  
**Istruttore amministrativo dell'unità operativa affari generali.** Comune di San Nicola di Carleto. Scadenza: 4/5/2017. Tel. 0381/2201066. G.U. n. 30.

Per questi ultimi, molte **amministrazioni** hanno fatto richiesta senza avere chiara l'**entità** effettiva degli avanzi, che saranno quantificati puntualmente solo con il rendiconto. Anche quest'anno è stata prevista la possibilità di restituire e redistribuire le quote non necessarie, come nel 2016 per gli spazi relativi all'**edilizia** scolastica.

*PAGINA A CURA DI MATTEO BARBERO*

Le procedure per la pubblicazione dei lavori pubblici

# Enti, nei piani triennali priorità alle incompiute

Nella programmazione triennale dovrà essere assicurata priorità assoluta alle opere pubbliche rimaste incompiute; obbligo di approvazione del progetto di fattibilità tecnico-economica per l' inserimento di lavori di importo superiore a un milione di euro; da 100 mila a un milione deve, invece, essere stato approvato il documento delle alternative progettuali.

Sono questi alcuni degli elementi contenuti nel decreto ministeriale (già oggetto del parere del Consiglio di stato e adesso all' attenzione della conferenza unificata) che in attuazione dell' articolo 21, comma 8, prevede le procedure e gli schemi tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici, del programma biennale per l' acquisizione di forniture e servizi e dei relativi elenchi e aggiornamenti annuali.

Un primo elemento di particolare rilievo è che la programmazione triennale dei lavori pubblici (obbligatoria per lavori di importo superiore a 100 mila euro e che deve contenere i lavori da avviare nella prima annualità, che costituiscono l' elenco annuale dei lavori) presuppone la redazione da parte delle amministrazioni del documento di fattibilità delle alternative progettuali.

Potranno quindi essere inseriti nel programma i lavori, anche per lotti funzionali, che contengano il documento di fattibilità, già approvato e con l' indicazione delle risorse finanziarie complessivamente necessarie.

L' approvazione del documento di fattibilità è poi sempre necessario per lavori da 100 mila a un milione, mentre per lavori di importo superiore è necessaria l' approvazione del progetto di fattibilità tecnico ed economica.

Il tutto deve essere predisposto secondo modelli allegati al decreto.

Priorità nell' indicazione degli interventi deve essere riservata alle opere incompiute considerate di priorità massima. Poi sempre prioritari sono da considerarsi i lavori di manutenzione e di recupero del patrimonio esistente, di completamento di opere già iniziate, i progetti definitivi o esecutivi già approvati, gli interventi cofinanziati con fondi europei e quelli con finanziamento privato maggioritario.

Il decreto arriva dopo il parere del Consiglio di stato del 13 febbraio scorso che aveva evidenziato la «funzione cruciale dalla quale dipende il successo dell' intero intervento di riforma», e, in particolare, l'«effettiva e drastica riduzione delle opere incompiute». Il Consiglio di stato aveva chiesto anche al

36 **Fascicolo 7, aprile 2017**

**APPALTI PUBBLICI**

**ItaliaOggi**

*I rilievi del ministro delle infrastrutture Delrio sul correttivo nell'audizione in parlamento*

## Codice, nuovo controllo nel 2019

**Appalti sotto soglia alle pmi delle regioni: lede la concorrenza**

**Figura a cura di ANDIRA MASCOLINI**  
Fino a due anni fa il check per il codice appalti, mantere le deroghe sulle manufatti ordinari del concessionari autorizzati; via libera alle deroga per gli appalti integrati richiesti di scindere i rinvii dalle concessioni entro 24 mesi a partire dall'approvazione del decreto correttivo. Sono questi alcuni dei punti più rilevanti dell'audizione di Graziano Delrio davanti alle commissioni parlamentari di camera e senato sullo schema di decreto correttivo del decreto 50/2016.

**Il ministro Delrio, dopo aver sottolineato come il decreto 50 debba essere considerato in maniera positiva e quindi come una risorsa, e non come un problema, ha ritenuto di premere che sia possibile procedere a una revisione del codice fra due anni, vista l'omogeneità situazione dei provvedimenti**

previsi dal decreto 50. **Ha fatto poi il punto sulla situazione del mercato evidenziando come gli investimenti in Italia siano aumentati del 2,2%, anche se si è registrato un decremento negli investimenti pubblici, con particolare riferimento a quelli dei comuni, dove, in parte, alla formulazione della legge di bilancio.**

**Il ministro ha poi dato conto del lavoro svolto con gli enti locali e con le regioni illustrando alle commissioni i contenuti del parere (svoltosi con assessorato) e chiedendo al parlamento di esprimere ai primi di maggio, in primo luogo, la riserva della partecipazione per conto di società della soglie Lci) a favore della piccola e media impresa che opera nel territorio della regione, un punto sul quale, ha detto Delrio, vi è un rischio in termini di tutela della concorrenza.**

Un secondo punto sot-

toposto all'attenzione delle commissioni è quello dell'innalzamento della soglia, da un milione a due milioni, per affidare lavori con criterio del prezzo più basso su questo aspetto Delrio ha espresso la netta contrarietà del governo.

**Per quanto riguarda l'impiego, Delrio ha illustrato alle commissioni i vizi giuristi da sanare (che ha ritenuto illegittimi i limiti posti nel D.Lgs. come riportato da FedAge dal 5 aprile 2017), si tratta la delib. Debo, di rilievi del tutto opposti a quelli formulati dal Consiglio di Stato. Particolarmente**

Delrio ha anche precisato che su questa materia anche il presidente Cuneo aveva sottolineato delle perplessità sulla scelta del decreto correttivo (aggravare il limite dal 50% alla soglia congrua provvisoria e non a tutti i lavori) e sul fatto che sia consentito alla stazione appaltante di ammettere l'offerta del subappalto.

**Sul tema del rinnovo delle concessioni con gara il ministro ha proposto di chiarire che i 24 mesi entro i quali devono concludersi gli affidamenti delle concessioni già scadevano dovrebbero decorre dall'entrata in vigore del correttivo.**

**Sull'obbligo per il concessionario di affidare a terzi almeno l'8% dei lavori, forniture e servizi, Delrio ha sottolineato l'opportunità di chiarire il concetto di manufatti ordinari sul quale il parere del Consiglio di stato ha evidenziato una differenza rispetto alla legge delega 112/2016, anche se «in tratta dall'8% dei lavori».**

**Il ministro si è poi soffermato sul tema del partenariato pubblico-privato affermando che «obiettivi non è l'entità della partecipazione ma la realizzazione della reale società del progetto e della necessità del contributo pubblico».**

**Sull'altro delicato tema dell'appalto integrato, ha proposto il parere del Consiglio di stato ha nella sostanza approvato la disposizione del correttivo, mentre l'Anas vorrebbe che fosse previsto meglio il tema del rimborsato economico.**

**Speciale appalti**  
Tutti i venerdì una pagina nell'inserto Enti Locali e una sezione dedicata su [www.italiainoggi.it/specialeappalti](http://www.italiainoggi.it/specialeappalti)

Le procedure per la pubblicazione dei lavori pubblici

## Enti, nei piani triennali priorità alle incompiute

**N**ella programmazione triennale dovrà essere assicurata priorità assoluta alle opere pubbliche rimaste incompiute; obbligo di approvazione del progetto di fattibilità tecnico-economica per l' inserimento di lavori di importo superiore a un milione di euro; da 100 mila a un milione deve, invece, essere stato approvato il documento delle alternative progettuali.

Sono questi alcuni degli elementi contenuti nel decreto ministeriale (già oggetto del parere del Consiglio di stato e adesso all' attenzione della conferenza unificata) che in attuazione dell' articolo 21, comma 8, prevede le procedure e gli schemi tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici, del programma biennale per l' acquisizione di forniture e servizi e dei relativi elenchi e aggiornamenti annuali.

Un primo elemento di particolare rilievo è che la programmazione triennale dei lavori pubblici (obbligatoria per lavori di importo superiore a 100 mila euro e che deve contenere i lavori da avviare nella prima annualità, che costituiscono l' elenco annuale dei lavori) presuppone la redazione da parte delle amministrazioni del documento di fattibilità delle alternative progettuali. Potranno quindi essere inseriti nel programma i lavori, anche per lotti funzionali, che contengano il documento di fattibilità, già approvato e con l' indicazione delle risorse finanziarie complessivamente necessarie.

L' approvazione del documento di fattibilità è poi sempre necessario per lavori da 100 mila a un milione, mentre per lavori di importo superiore è necessaria l' approvazione del progetto di fattibilità tecnico ed economica.

Il tutto deve essere predisposto secondo modelli allegati al decreto.

Priorità nell' indicazione degli interventi deve essere riservata alle opere incompiute considerate di priorità massima. Poi sempre prioritari sono da considerarsi i lavori di manutenzione e di recupero del patrimonio esistente, di completamento di opere già iniziate, i progetti definitivi o esecutivi già approvati, gli interventi cofinanziati con fondi europei e quelli con finanziamento privato maggioritario.

Il decreto arriva dopo il parere del Consiglio di stato del 13 febbraio scorso che aveva evidenziato la «funzione cruciale dalla quale dipende il successo dell' intero intervento di riforma», e, in particolare, l'«effettiva e drastica riduzione delle opere incompiute». Il Consiglio di stato aveva chiesto anche al

**CESSIONE DI AZIENDE**

## Requisiti di moralità per partecipare a gare

Illegittima l'esclusione dalla gara di appalto pubblico di un concorrente che non ha prodotto la dichiarazione sull'assenza di situazioni di conflitto di interessi, di natura morale, professionale, degli amministratori e dei direttori tecnici dell'azienda o del gruppo di cui è affiliato. È quanto ha chiarito il Consiglio di stato con la sentenza n. 1373 della quinta sezione del 27 marzo 2017. La vicenda riguarda una fattispecie in cui veniva sciolto che l'aggiudicatario non aveva reso le dovute dichiarazioni su coloro i quali erano amministratori della società il ramo d'azienda, nonostante l'ampio giurisprudenza amministrativa, anche dell'adunanza pluriennale.

I giudici hanno dato torto al ricorrente in merito alla mancata dichiarazione ex art. 28 del decreto 16/2006 per quanto erano amministratori della società il ramo d'azienda, perché la cessione del ramo d'azienda da una società all'altra era avvenuta entro l'anno antecedente la pubblicazione del bando, ma effettivamente stava nel disciplinare di gara una previsione ad hoc. Considerando la necessità della garanzia di serietà delle cause di esclusione per rispettare elementi «oggettivi di serietà del concorrente, una tale previsione non può essere fatta ritenere, in via indiretta, dell'inesistenza, o, peggio, genericità, delle operazioni societarie per le quali sono dovute le dichiarazioni ex art. 28, visto anche la possente conseguenza del mancato rispetto delle previsioni.

Il Consiglio di stato ha dato che esclude il ramo d'azienda la mancata dichiarazione di assenza di pregiudizi penali in capo all'offerente o del gruppo di cui è affiliato l'offerente della gara dalla concorrenza solo se ciò è espressamente previsto dalla legge speciale. I giudici hanno ritenuto che nel caso specifico disciplinava la prova che gli amministratori per i quali mancava la dichiarazione avevano in concreto compiuto i pregiudizi penali non dichiarati con la presentazione dell'offerta.

L'esclusione non va quindi disposta non assistendo alcuna obbligazione in tal senso, sia alla luce del dominio primario di sanatoria della causa di esclusione, sia per l'assenza nel decreto 16/2006 che, come nel caso di specie, nel bando di gara, di un effettivo obbligo dichiarativo.

governo di introdurre misure adeguate per verificare, successivamente all' entrata in vigore del regolamento, il conseguimento degli obiettivi della programmazione, oltre a una «maggiore chiarezza nella definizione delle opere incompiute, al fine di superare le incertezze che caratterizzano la disciplina vigente».

Nel testo del parere era stato anche raccomandato un migliore coordinamento fra la programmazione triennale e la predisposizione dell' elenco delle stesse opere incompiute.

In relazione agli appalti di servizi e di forniture, il Consiglio di stato aveva poi posto in evidenza l' importanza di rendere obbligatoria la programmazione anche in questo campo. Per altro verso, il parere ha sottolineato la necessità di coordinare la fase della programmazione con le procedure di evidenza pubblica necessarie per la stipulazione del contratto.

© Riproduzione riservata.



lavori) e sul fatto che sia consentito alla stazione appaltante di ammettere l' utilizzo del subappalto.

Sul tema del rinnovo delle **concessioni** con gara il ministro ha proposto di chiarire che i 24 mesi entro i quali devono concludersi gli **affidamenti** delle **concessioni** già scadute dovrebbero decorrere dall' entrata in vigore del correttivo.

Sull' obbligo per le concessionarie di affidare a terzi almeno l' 80% dei lavori, forniture e **servizi**, Delrio ha sottolineato l' opportunità di chiarire il concetto di manutenzione ordinaria sul quale il parere del **Consiglio** di stato ha evidenziato una difformità rispetto alla legge delega 11/2016, anche se «si tratta dell' 1% dei lavori».

Il ministro si è poi soffermato sul tema del partenariato pubblico-privato affermando che rilevante non è l' **entità** della partecipazione ma la valutazione della reale serietà del progetto e della necessità del contributo pubblico.

Sull' altro delicato tema dell' **appalto integrato**, ha precisato che il parere del **Consiglio** di stato ha nella sostanza approvato la disposizione del correttivo, mentre l' Anac vorrebbe che fosse precisato meglio il tema del contenuto tecnologico.

*PAGINA A CURA DI ANDREA MASCOLINI*

cessione di aziende

# Requisiti di moralità per partecipare a gare

Illegittima l'esclusione dalla gara di **appalto pubblico** di un concorrente che non ha prodotto la dichiarazione sull'insussistenza di sentenze di condanna per reati incidenti sulla moralità professionale, degli amministratori e dei **direttori** tecnici dell'azienda cedente acquisita dall'ausiliaria. È quanto ha chiarito il **Consiglio** di stato con la sentenza n. 1373 della quinta sezione del 27 marzo 2017. La vicenda riguarda una fattispecie in cui veniva eccepito che l'aggiudicataria non avesse reso le dovute dichiarazioni su coloro i quali erano amministratori della cedente il ramo d'azienda, nonostante l'ampia giurisprudenza amministrativa, anche dell'adunanza plenaria. I giudici hanno dato torto al ricorrente in merito alla mancata dichiarazione ex art. 38 del decreto 163/2006 per quanti erano amministratori della cedente il ramo d'azienda da una **società** all'altra era avvenuta entro l'anno antecedente la pubblicazione del bando, ma effettivamente manca nel disciplinare di gara una **previsione** ad hoc. Considerando la necessità della determinatezza delle cause di esclusione per rispettare elementari esigenze di certezza dei concorrenti, una tale **previsione** non può essere fatta rientrare, in via indiretta, nell'elencazione, seppur generica, delle operazioni societarie per le quali sono dovute le dichiarazioni ex art. 38, viste anche le pesanti conseguenze del mancato rispetto delle previsioni.

Il **Consiglio** di stato ha detto che secondo giurisprudenza la mancata dichiarazione di assenza di pregiudizi penali in capo all'impresa cedente comporta senz'altro l'esclusione dalla gara della cessionaria solo se ciò è espressamente previsto dalla lex specialis. I giudici hanno preso atto che nel caso specifico difettava la prova che gli amministratori per i quali mancava la dichiarazione avessero in concreto riportato pregiudizi penali non dichiarati con la presentazione dell'offerta. L'esclusione non va quindi disposta non sussistendo alcun obbligo in tal senso, sia alla luce del dominante principio di **tassatività** delle cause di esclusione, sia per l'assenza nel decreto 163/06 che, come nel caso di specie, nel bando di gara, di un affetto obbligo dichiarativo.

© Riproduzione riservata.

36 Venerdì 7 aprile 2017

APPALTI PUBBLICI

ItaliaOggi

I rilievi del ministro delle infrastrutture Delrio sul correttivo nell'audizione in parlamento

## Codice, nuovo controllo nel 2019

Appalti sotto soglia alle pmi delle regioni: lede la concorrenza

**Figura a cura di ANDIRA MASCOLINI**  
Fino a due anni fa, il codice appalti per il settore pubblico, manteneva le deroghe sulle manomissioni ordinarie dei concorsi autorizzati, via libera alle gare per gli appalti integrati, ritenuti di semplice natura, con la possibilità di rinnovarli dopo 18 mesi a partire dall'approvazione del decreto esecutivo. Sono questi alcuni dei punti più rilevanti dell'audizione di Graziano Delrio davanti alle commissioni parlamentari di cultura e senato sulla riforma del decreto correttivo del decreto 50/2016.

Il ministro Delrio, dopo aver sottolineato come il decreto 50 debba essere considerato in maniera positiva e quindi come una riforma, e non come un problema, ha ritenuto di premiare chi sia possibile procedere a una revisione del codice fra due anni, vista l'omnipotenza di alcuni punti fra cui, in primo luogo, la riserva della partecipazione per i lavori di opere di manutenzione ordinaria e straordinaria (art. 10) e la riserva della partecipazione per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria (art. 10) e la riserva della partecipazione per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria (art. 10).

Un secondo punto set-

toposto all'attenzione delle commissioni è quello dell'incalzamento della soglia, da un milione a due milioni, per affidare lavori con criteri del prezzo più basso su questo aspetto, Delrio ha espresso la netta contrarietà del governo.

Per quanto riguarda l'appalto, Delrio ha illustrato alle commissioni i rilievi giunti da Bruxelles (che ha ritenuto illegittimi i limiti posti nel D.Lgs. 50/2016) e in Italia (dalla Corte dei conti, in data 10 aprile 2017), ai quali deve rispondere il legislatore.

**Speciale appalti**  
Tutti i venerdì una pagina nell'inserto Enti Locali e una sezione dedicata a [www.italiainoggi.it/specialeappalti](http://www.italiainoggi.it/specialeappalti)

Il ministro è poi soffermato sul tema del paracadute pubblico-privato e sulla possibilità di ricorrere all'offerta di partecipazione ma la valutazione della reale serietà del progetto e della necessità del contributo pubblico.

Sull'altro delicato tema dell'appalto integrato, ha sottolineato che il Consiglio di stato ha nella sostanza approvato la disposizione del correttivo, mentre l'Anas vorrebbe che fosse previsto meglio il tema del contratto integrato.

Le procedure per la pubblicazione dei lavori pubblici

### Enti, nei piani triennali priorità alle incomplete

Nella programmazione triennale deve essere assicurata priorità assoluta alle opere pubbliche rimaste incomplete, obbligo di approvazione del progetto di fattibilità tecnico-economica per investimenti di lavori di importo superiore a un milione di euro da un milione euro, invece, essere stato approvato il documento delle alternative progettuali.

Sono questi alcuni degli elementi contenuti nel decreto ministeriale (in oggetto del parere del Consiglio di stato) e sottosegretario dell'art. 21, comma 8, prevede la procedura e gli adempimenti per la redazione e la pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici, del programma biennale per l'assegnazione di forniture e servizi e dei relativi elenchi e aggiustamenti annuali.

Un primo elemento di particolare rilievo è che la programmazione triennale dei lavori pubblici (obbligatoria per lavori di importo superiore a 100 mila euro e che deve contenere i lavori da avviare nella prima annualità, che costituiscono l'elenco annuale dei lavori) presuppone la redazione da parte della amministrazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali. Piuttosto, quindi, essere inseriti nei programmi i lavori, anche per lotti frammentari, che contengono il documento di fattibilità, già approvato con l'individuazione delle risorse finanziarie complessivamente necessarie.

L'approvazione del documento di fattibilità è poi sempre necessario per lavori da 100 mila a un milione, mentre per lavori di importo superiore è necessaria l'approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica.

CESSIONE DI AZIENDE

### Requisiti di moralità per partecipare a gare

Illegittima l'esclusione dalla gara di appalto pubblico di un concorrente che non ha prodotto la dichiarazione sull'insussistenza di sentenze di condanna per reati incidenti sulla moralità professionale, degli amministratori e dei direttori tecnici dell'azienda cedente acquisita dall'ausiliaria. È quanto ha chiarito il Consiglio di stato con la sentenza n. 1373 della quinta sezione del 27 marzo 2017. La vicenda riguarda una fattispecie in cui veniva eccepito che l'aggiudicataria non avesse reso le dovute dichiarazioni su coloro i quali erano amministratori della cedente il ramo d'azienda, nonostante l'ampia giurisprudenza amministrativa, anche dell'adunanza plenaria.

I giudici hanno dato torto al ricorrente in merito alla mancata dichiarazione ex art. 38 del decreto 163/2006 per quanti erano amministratori della cedente il ramo d'azienda, ma effettivamente manca nel disciplinare di gara una previsione ad hoc. Considerando la necessità della determinatezza delle cause di esclusione per rispettare elementari esigenze di certezza dei concorrenti, una tale previsione non può essere fatta rientrare, in via indiretta, nell'elencazione, seppur generica, delle operazioni societarie per le quali sono dovute le dichiarazioni ex art. 38, viste anche le pesanti conseguenze del mancato rispetto delle previsioni.

Il Consiglio di stato ha detto che secondo giurisprudenza la mancata dichiarazione di assenza di pregiudizi penali in capo all'impresa cedente comporta senz'altro l'esclusione dalla gara della cessionaria solo se ciò è espressamente previsto dalla lex specialis. I giudici hanno preso atto che nel caso specifico difettava la prova che gli amministratori per i quali mancava la dichiarazione avessero in concreto riportato pregiudizi penali non dichiarati con la presentazione dell'offerta.

L'esclusione non va quindi disposta non sussistendo alcun obbligo in tal senso, sia alla luce del dominante principio di tassatività delle cause di esclusione, sia per l'assenza nel decreto 163/06 che, come nel caso di specie, nel bando di gara, di un affetto obbligo dichiarativo.

L'eccezione prevista per i mini-enti è giustificata da ragioni di contenimento della spesa

## Sindaci in commissione edilizia

Deroga ammessa solo nei comuni sotto i 5 mila abitanti

Un comune con popolazione inferiore ai 5 mila abitanti può affidare al sindaco la presidenza della commissione edilizia comunale e nominare il responsabile dell'ufficio tecnico quale componente, avvalendosi della facoltà di derogare al principio della separazione di poteri e previa modifica del regolamento edilizio?

La costituzione della commissione edilizia costituiva parte del contenuto obbligatorio del regolamento edilizio comunale come disciplinato dall'art. 53 della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150. Tale norma è stata abrogata dall'art. 136 del dpr 6 giugno 2001, n. 380 e successive modificazioni, il quale, secondo una nuova disciplina dei regolamenti, all'art. 4, comma 2, ha, inoltre, reso facoltativa l'istituzione della commissione edilizia, confermandone il ruolo di organo consultivo.

Tale norma è stata abrogata dall'art. 136 del dpr 6 giugno 2001, n. 380 e successive modificazioni, il quale, fornendo una nuova disciplina dei regolamenti, all'art. 4, comma 2, ha, inoltre, reso facoltativa l'istituzione della commissione edilizia, confermandone il ruolo di organo consultivo.

La facoltatività dell'istituzione della commissione edilizia è coerente con l'art. 41 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, il quale, imponendo all'organo di direzione politica di individuare ogni organo collegiale con funzioni amministrative ritenuto indispensabile per la realizzazione dei fini istituzionali dell'amministrazione, prevede la relativa soppressione di quelli non identificati come indispensabili. La Commissione speciale del Consiglio di stato, con parere n. 492/99 in data 21 maggio 2003, diramato con la circolare ministeriale n. 1/2005, ha precisato che «la presenza di organi politici nella Commissione edilizia, deputata a pronunciarsi su richieste di autorizzazioni e concessioni, non è più consentita dall'assetto normativo attuale» e che «qualora tale presenza sia espressamente prevista da regolamenti comunali, gli enti locali devono provvedere alle necessarie modifiche» (in conformità alla previsione del comma 4, dell'art. 4 del dlgs n. 165/01). Sebbene in tale enunciato si esponga un principio generale applicabile in materia, va però osservato che l'art. 53, comma 23, della legge n. 388/2000, come modificato dall'art. 29, comma 4, della legge 448/2001, ha previsto una deroga all'applicazione del principio di netta separazione delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo da quelle di gestione, sul quale è basato il richiamato orientamento del Consiglio di stato. Tale norma, infatti, dispone che «gli enti locali con popolazione inferiore a 5 mila abitanti, fatta salva l'ipotesi di cui all'art. 97, comma 4, lettera d), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, anche al fine di operare un contenimento della spesa, possono adottare disposizioni regolamentari organizzative, non necessarie anche in deroga a quanto disposto all'articolo 3, commi 2, 3, 4, del decreto legislativo 8 febbraio 1999, n. 28, e successive modificazioni, attribuito ai competenti dell'organo esecutivo la responsabilità degli uffici e dei servizi e il potere di adottare atti anche di natura tecnica gestionale. Il contenimento della spesa deve essere documentato ogni anno, con apposita deliberazione, in sede di approvazione del bilancio». In tal senso, il citato art. 107 prevede, al comma 4, che «le attribuzioni dei dirigenti, in applicazione del principio di cui all'articolo 1, comma 4, possono essere derogate soltanto espressamente e a ripara di specifiche disposizioni legislative ed è indubbio che la citata norma della legge finanziaria 2001 ha esplicitamente inteso introdurre una deroga alle attribuzioni degli organi burocratici. Nella specie, il Consiglio di stato in sede giurisdizionale (sentenza terza con sentenza n. 05495 del 24/06/03) ha ritenuto che il sindaco potesse legittimamente presiedere la Commissione edilizia integrandola, in virtù della specifica previsione in tal senso posta nel Regolamento edilizio comunale e che trova il suo fondamento anche nel citato articolo 53, comma 23, della legge 388/2000, indicazione propria ai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, e nella stessa legge costituzionale n. 3/2001, precisa la rilevanza del titolo V della Costituzione, che attribuisce poteri legislativi ai comuni circa la disciplina dell'organizzazione e delle funzioni proprie».

Italia Oggi OSSERVATORIO VIMINALE Venerdì 7 aprile 2017 37

L'eccezione prevista per i mini-enti è giustificata da ragioni di contenimento della spesa

## Sindaci in commissione edilizia

Deroga ammessa solo nei comuni sotto i 5 mila abitanti

Un comune con popolazione inferiore ai 5 mila abitanti può affidare al sindaco la presidenza della commissione edilizia comunale e nominare il responsabile dell'ufficio tecnico quale componente, avvalendosi della facoltà di derogare al principio della separazione di poteri e previa modifica del regolamento edilizio? La costituzione della commissione edilizia costituiva parte del contenuto obbligatorio del regolamento edilizio comunale come disciplinato dall'art. 53 della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150. Tale norma è stata abrogata dall'art. 136 del dpr 6 giugno 2001, n. 380 e successive modificazioni, il quale, secondo una nuova disciplina dei regolamenti, all'art. 4, comma 2, ha, inoltre, reso facoltativa l'istituzione della commissione edilizia, confermandone il ruolo di organo consultivo. La facoltatività dell'istituzione della commissione edilizia è coerente con l'art. 41 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, il quale, imponendo all'organo di direzione politica di individuare ogni organo collegiale con funzioni amministrative ritenuto indispensabile per la realizzazione dei fini istituzionali dell'amministrazione, prevede la relativa soppressione di quelli non identificati come indispensabili. La Commissione speciale del Consiglio di stato, con parere n. 492/99 in data 21 maggio 2003, diramato con la circolare ministeriale n. 1/2005, ha precisato che «la presenza di organi politici nella Commissione edilizia, deputata a pronunciarsi su richieste di autorizzazioni e concessioni, non è più consentita dall'assetto normativo attuale» e che «qualora tale presenza sia espressamente prevista da regolamenti comunali, gli enti locali devono provvedere alle necessarie modifiche» (in conformità alla previsione del comma 4, dell'art. 4 del dlgs n. 165/01). Sebbene in tale enunciato si esponga un principio generale applicabile in materia, va però osservato che l'art. 53, comma 23, della legge n. 388/2000, come modificato dall'art. 29, comma 4, della legge 448/2001, ha previsto una deroga all'applicazione del principio di netta separazione delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo da quelle di gestione, sul quale è basato il richiamato orientamento del Consiglio di stato. Tale norma, infatti, dispone che «gli enti locali con popolazione inferiore a 5 mila abitanti, fatta salva l'ipotesi di cui all'art. 97, comma 4, lettera d), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, anche al fine di operare un contenimento della spesa, possono adottare disposizioni regolamentari organizzative, non necessarie anche in deroga a quanto disposto all'articolo 3, commi 2, 3, 4, del decreto legislativo 8 febbraio 1999, n. 28, e successive modificazioni, attribuito ai competenti dell'organo esecutivo la responsabilità degli uffici e dei servizi e il potere di adottare atti anche di natura tecnica gestionale. Il contenimento della spesa deve essere documentato ogni anno, con apposita deliberazione, in sede di approvazione del bilancio». In tal senso, il citato art. 107 prevede, al comma 4, che «le attribuzioni dei dirigenti, in applicazione del principio di cui all'articolo 1, comma 4, possono essere derogate soltanto espressamente e a ripara di specifiche disposizioni legislative ed è indubbio che la citata norma della legge finanziaria 2001 ha esplicitamente inteso introdurre una deroga alle attribuzioni degli organi burocratici. Nella specie, il Consiglio di stato in sede giurisdizionale (sentenza terza con sentenza n. 05495 del 24/06/03) ha ritenuto che il sindaco potesse legittimamente presiedere la Commissione edilizia integrandola, in virtù della specifica previsione in tal senso posta nel Regolamento edilizio comunale e che trova il suo fondamento anche nel citato articolo 53, comma 23, della legge 388/2000, indicazione propria ai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, e nella stessa legge costituzionale n. 3/2001, precisa la rilevanza del titolo V della Costituzione, che attribuisce poteri legislativi ai comuni circa la disciplina dell'organizzazione e delle funzioni proprie».

La facoltatività dell'istituzione della commissione edilizia è coerente con l'art. 41 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, il quale, imponendo all'organo di direzione politica di individuare ogni organo collegiale con funzioni amministrative ritenuto indispensabile per la realizzazione dei fini istituzionali dell'amministrazione, prevede la relativa soppressione di quelli non identificati come indispensabili. La Commissione speciale del Consiglio di stato, con parere n. 492/99 in data 21 maggio 2003, diramato con la circolare ministeriale n. 1/2005, ha precisato che «la presenza di organi politici nella Commissione edilizia, deputata a pronunciarsi su richieste di autorizzazioni e concessioni, non è più consentita dall'assetto normativo attuale» e che «qualora tale presenza sia espressamente prevista da regolamenti comunali, gli enti locali devono provvedere alle necessarie modifiche» (in conformità alla previsione del comma 4, dell'art. 4 del dlgs n. 165/01). Sebbene in tale enunciato si esponga un principio generale applicabile in materia, va però osservato che l'art. 53, comma 23, della legge n. 388/2000, come modificato dall'art. 29, comma 4, della legge 448/2001, ha previsto una deroga all'applicazione del principio di netta separazione delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo da quelle di gestione, sul quale è basato il richiamato orientamento del Consiglio di stato. Tale norma, infatti, dispone che «gli enti locali con popolazione inferiore a 5 mila abitanti, fatta salva l'ipotesi di cui all'art. 97, comma 4, lettera d), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, anche al fine di operare un contenimento della spesa, possono adottare disposizioni regolamentari organizzative, non necessarie anche in deroga a quanto disposto all'articolo 3, commi 2, 3, 4, del decreto legislativo 8 febbraio 1999, n. 28, e successive modificazioni, attribuito ai competenti dell'organo esecutivo la responsabilità degli uffici e dei servizi e il potere di adottare atti anche di natura tecnica gestionale. Il contenimento della spesa deve essere documentato ogni anno, con apposita deliberazione, in sede di approvazione del bilancio». In tal senso, il citato art. 107 prevede, al comma 4, che «le attribuzioni dei dirigenti, in applicazione del principio di cui all'articolo 1, comma 4, possono essere derogate soltanto espressamente e a ripara di specifiche disposizioni legislative ed è indubbio che la citata norma della legge finanziaria 2001 ha esplicitamente inteso introdurre una deroga alle attribuzioni degli organi burocratici. Nella specie, il Consiglio di stato in sede giurisdizionale (sentenza terza con sentenza n. 05495 del 24/06/03) ha ritenuto che il sindaco potesse legittimamente presiedere la Commissione edilizia integrandola, in virtù della specifica previsione in tal senso posta nel Regolamento edilizio comunale e che trova il suo fondamento anche nel citato articolo 53, comma 23, della legge 388/2000, indicazione propria ai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, e nella stessa legge costituzionale n. 3/2001, precisa la rilevanza del titolo V della Costituzione, che attribuisce poteri legislativi ai comuni circa la disciplina dell'organizzazione e delle funzioni proprie».

**Tutti i Venerdì su ItaliaOggi**  
**Enti Locali**  
Il settimanale del venerdì per le autonomie, amministratori e dipendenti delle pubbliche amministrazioni e degli enti locali. Inoltre l'inserto Marketing Oggi.  
per Lei a meno di 1€ a settimana  
CON L'ABBONAMENTO UN ANNO A SOLI  
**€ 43,00**  
anziché € 104,00  
Sconto del **59%** Ben € 61,00 di RISPARMIO Ben 30 numeri GRATIS  
www.lassabbonamenti.com

adottare disposizioni regolamentari organizzative, se necessario anche in deroga a quanto disposto all' articolo 3, commi 2, 3, 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.

29, e successive modificazioni e all' art. 107 del predetto testo unico, attribuendo ai componenti dell' organo esecutivo la responsabilità degli uffici e dei **servizi** e il potere di adottare atti anche di natura tecnica gestionale. Il contenimento della spesa deve essere documentato ogni anno, con apposita **deliberazione**, in sede di approvazione del **bilancio**».

In tal senso, il citato art. 107 prevede, al comma 4, che «le attribuzioni dei dirigenti, in applicazione del principio di cui all' articolo 1, comma 4, possono essere derogate soltanto espressamente e a opera di specifiche disposizioni legislative» ed è indubbio che la citata norma della legge finanziaria 2001 ha esplicitamente inteso introdurre una deroga alle attribuzioni degli organi burocratici. Nella specie, il **Consiglio** di stato in sede giurisdizionale (sezione terza) con sentenza n. 03490 del 26/06/2013 ha ritenuto che «il sindaco potesse legittimamente presiedere la Commissione **edilizia** integrata, in virtù della specifica **previsione** in tal senso posta nel Regolamento **edilizio comunale** e che trova il supporto normativo anche nel citato articolo 53, comma 23, della legge 388/2000, indirizzato proprio ai **comuni** con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, e nella stessa legge costituzionale n. 3/2001, recante la riforma del titolo V della Costituzione, che attribuisce potestà regolamentare ai **comuni** circa la disciplina della organizzazione e delle funzioni proprie».

Del resto, lo stesso Cds, con la medesima sentenza, richiamando la decisione della IV sezione n. 1070/2009, che si è pronunciata su analoga questione, ha ritenuto che «è proprio la complessità della normativa, in materia urbanistica ed **edilizia** nonché in quella di impianti radioelettrici, a consentire a quei **comuni**, nell' ambito dell' autonomia statutaria e regolamentare loro attribuita, l' adozione di disposizioni che derogano ai principi generali della separazione di cui al **Tuel** (dlgs n. 267/2000)». Nel caso di specie, pertanto, trattandosi di un comune con popolazione inferiore a 5 mila abitanti, è applicabile la richiamata disciplina derogatoria.



contribuire a proteggere e salvaguardare la biodiversità nel bacino Adriatico, e permette di migliorare le condizioni qualitative ambientali del bacino Adriatico (mare e costa) attraverso tecnologie innovative e approcci sostenibili.

L'asse 4 «Trasporto marittimo» può finanziare progetti per migliorare la qualità, la sicurezza e la sostenibilità ambientale dei servizi di trasporto e dei nodi marini e costieri, promuovendo la multimodalità nell'area del programma.

Progetti da enti pubblici e privati I soggetti proponenti possono essere enti pubblici locali, regionali e nazionali, enti governati di diritto pubblico con sede nei territori eleggibili. Possono partecipare come partner anche enti privati e organizzazioni internazionali, pmi e grandi imprese.

Contributo comunitario dell'85% Il tasso di contributo comunitario a copertura delle spese ammissibili è dell'85%, mentre la restante percentuale deve essere coperta da fondi di cofinanziamento nazionale.

I progetti Standard+ potranno beneficiare di un contributo Fesr compreso tra 500 mila e 1 milione di euro.

Dovranno prevedere un contributo minimo Fesr di 50 mila euro per ciascun partner, oltre che una durata massima di progetto pari a 18 mesi e un partenariato composto da almeno tre soggetti.

I progetti standard potranno beneficiare di un contributo Fesr compreso tra 500 mila e 3 milioni di euro e dovranno prevedere un contributo minimo Fesr di 50 mila euro per ciascun partner, oltre che una durata massima di progetto pari a 30 mesi e un partenariato composto da almeno quattro soggetti.

*PAGINA A CURA DI MASSIMILIANO FINALI*

domande fino al 3/5

# Lombardia, 12 mln per le infrastrutture agro-forestali

La Regione Lombardia finanzia la realizzazione di infrastrutture destinate allo sviluppo del settore agro-forestale. Lo prevede il bando relativo all'operazione 4.3.01 del Piano di sviluppo rurale 2014-2020 che stanziava allo scopo 12 milioni di euro. Possono presentare domanda di finanziamento, per le tipologie d'intervento ammissibili, gli enti pubblici e i soggetti di diritto pubblico, i consorzi forestali riconosciuti dalla regione Lombardia e i soggetti privati gestori di strade agro-silvo-pastorali di uso collettivo dichiarate di pubblica utilità, inserite nei Piani della viabilità agro-silvo-pastorale (Piani Vasp) approvati. Gli interventi previsti sono finanziati in Lombardia, nei comuni di montagna e di collina. Sono ammissibili progetti per la realizzazione di strade agro-silvo-pastorali di utilizzo collettivo, rispondenti ai requisiti fissati per le classi di transitabilità I o II, inserite come «progettate» nei Piani Vasp approvati, nonché per il miglioramento, compresi la messa in sicurezza e l'adeguamento agli standard previsti per le classi di transitabilità I o II, di strade agro-silvo-pastorali di utilizzo collettivo esistenti, inserite nei Piani Vasp approvati. Sono ammissibili a finanziamento le spese relative alla realizzazione degli interventi e le spese generali per progettazione e direzione lavori, collaudi e oneri per la sicurezza, ove previsti, informazione e pubblicità, costituzione di polizze fidejussorie. L'aiuto è concesso sotto forma di contributo in conto capitale fino al 100% delle spese ammissibili. La domanda di aiuto può essere presentata fino al 3 maggio 2017.

© Riproduzione riservata.

38 | 7 aprile 2017

### AGEVOLAZIONI

ItaliaOggi

Il bando sarà diviso in due sezioni e interesserà 25 province italiane e 8 contee croate

## Italia-Croazia, fondi a braccetto

Sul piatto 78 mln per la cooperazione tra i due paesi

**Pagina a cura di MARCELINO FINALI**

**A**montano a 78,2 di euro i fondi messi in campo dal programma Interreg 2014-2020 per favorire la cooperazione tra l'Italia e la Croazia. Anche gli enti locali potranno proporre e partecipare a progetti per favorire l'innovazione, ridurre l'impegno ambientale, promuovere il patrimonio culturale e migliorare i trasporti. Il bando sarà diviso in due sezioni: una per progetti Standard, con dotazione di 62,2 milioni di euro e domande del 21 aprile 2017 al 10 giugno 2017, l'altra per progetti Standard+, con dotazione di 16 milioni di euro e scadenza per presentare domanda al 10 maggio 2017.

I progetti Standard+, a differenza dei progetti Standard, non hanno vincoli particolari, sono progetti che hanno la finalità di capitalizzare i risultati dei progetti realizzati nel periodo di programmazione 2007-2013, nell'area Adriatica- Ionica e delimitata il potenziale

delle reti e della partnership esistenti attraverso azioni pilota. Le informazioni per l'accesso al bando possono essere reperite sul sito internet <http://www.italy-croatia.eu>.

**Interesse ventino:** Le regioni interessate al bando per 25 province: Udine, Gorizia, Trieste, Treviso, Venezia, Padova, Rovigo, Ferrara, Ravenna, Forlì-Cesena, Rimini, Pesaro e Urbino, Ancona, Marche, Lazio, Frosinone, Campidano, Brescia, Lecco, Pavia, Bari, Barletta-Andria-Trani. Il bando riguarda anche otto contee croate: Istraska, Primorsko-gorska, Lika-senica, Dardania, Sibensko-kninska, Spilsko-dalmatinska, Dalmacija-zagorska, Karlovacka.

**Finanziabili progetti su quattro assi:** I progetti possono riguardare quattro assi prioritari, in base

alla tematica che affrontano. La sezione B1a intende volutamente le condizioni per l'innovazione nei settori rilevanti della blue economy all'interno dell'area di cooperazione, mentre la sezione B1b è dedicata a iniziative naturali e culturali una leva per uno sviluppo territoriale sostenibile e più equo, contribuendo a proteggere e salvaguardare la biodiversità nel bacino Adriatico, e permette di migliorare le condizioni qualitative ambientali del bacino Adriatico (mare e costa) attraverso tecnologie innovative e approcci sostenibili.

**Progetti da enti pubblici e privati:** I progetti presentati possono essere enti pubblici locali, regionali e nazionali, enti governativi il diritto pubblico con sede nei territori obblighi. Possono partecipare come partner anche enti privati e

organizzazioni internazionali, enti e grandi imprese. **Contributo comunitario dell'80%:** Il tasso di contributo comunitario a copertura delle spese ammissibili è dell'80%, mentre la restante percentuale deve essere coperta da fondi di finanziamento nazionale. I progetti Standard+ potranno beneficiare di un contributo Four europeo tra 500 mila e 1 milione di euro. **Due azioni:** prevedere un contributo minimo Four di 50 mila euro per ciascuna parte, oltre che una durata massima di progetto pari a 18 mesi e un partenariato composto da almeno tre soggetti. **I progetti standard:** potranno beneficiare di un contributo Four europeo tra 500 mila e 3 milioni di euro e dovranno prevedere un contributo minimo Four di 50 mila euro per ciascuna parte, oltre che una durata massima di progetto pari a 36 mesi e un partenariato composto da almeno quattro soggetti.

### AGEVOLAZIONI IN PILLOLE

**Amianto, proroga al 30 aprile 2017:** È stato prorogato fino al 30 aprile 2017 il termine per la presentazione delle domande di ammissione al fondo per la progettazione preliminare e definitiva degli interventi di bonifica mediante rimozione e smaltimento dell'amianto e del materiale in ammonticchiamento in strutture pubbliche relative all'anno 2016. Le progetti è stato disposto con decreto direttoriale n. 110/Sm del 21 marzo 2017.

**Opere, premio per le amministrazioni trasparenti:** Scatta il 13 aprile 2017 il termine per ricevere al Premio OpenGov Champion, promosso dal Dipartimento della Funzione pubblica della presidenza del Consiglio dei ministri.

**Sono previsti un Premio "Trasparenza e open data, un premio-Partecipazione e accountability" e un Premio "Innovazione e competenze digitali".**

**Finanziaria, 1,5 miliardi di euro per la formazione nei servizi pubblici:** Finanziati, il Fondo Partecipativo Interprofessionale nazionale per la formazione nei servizi pubblici industriali, ha lanciato l'azione 1.1.2017 per favorire il consolidamento del sviluppo dell'occupazione, dell'adattabilità e delle competenze

dei lavoratori, nonché la crescita delle capacità competitive delle imprese. Gli interessati potranno ottenere un finanziamento fino a 75 mila euro, presentato dal 2 maggio 2017 al 11 luglio 2017.

**Trasparenza, richiesta di spendere finanziati entro il 30 aprile 2017:** La regione Toscana ha approvato l'elenco per la presentazione delle richieste da parte degli enti locali per la sezione e l'assegnazione di opere finanziati per la realizzazione di operazioni di ricostruzione. Le regioni, in corso di realizzazione, le province e i comuni possono richiedere o confermare, per conoscenza, i servizi innovativi, agli Incubatori vincenti agli investimenti entro il 30 aprile 2017.

**Veneto, 811 mila euro per i parchi:** Scatta il 18 aprile 2017 il termine per accedere alla misura 1.45-Open, locale di natura, nata per la tutela all'uso a ripari di paesaggio. Gli enti pubblici possono ottenere contributi a fondo perduto fino al 100% della spesa ammissibile.

### DOMANDA FINO AL 3/5

## Lombardia, 12 mln per le infrastrutture agro-forestali

La Regione Lombardia finanzia la realizzazione di infrastrutture destinate allo sviluppo del settore agro-forestale. Lo prevede il bando relativo all'operazione 4.3.01 del Piano di sviluppo rurale 2014-2020 che stanziava allo scopo 12 milioni di euro. Possono presentare domanda di finanziamento, per le tipologie d'intervento ammissibili, gli enti pubblici e i soggetti di diritto pubblico, i consorzi forestali riconosciuti dalla regione Lombardia e i soggetti privati gestori di strade agro-silvo-pastorali di uso collettivo dichiarate di pubblica utilità, inserite nei Piani della viabilità agro-silvo-pastorale (Piani Vasp) approvati. Gli interventi previsti sono finanziati in Lombardia, nei comuni di montagna e di collina. Sono ammissibili progetti per la realizzazione di strade agro-silvo-pastorali di utilizzo collettivo, rispondenti ai requisiti fissati per le classi di transitabilità I o II, inserite come «progettate» nei Piani Vasp approvati, nonché per il miglioramento, compresi la messa in sicurezza e l'adeguamento agli standard previsti per le classi di transitabilità I o II, di strade agro-silvo-pastorali di utilizzo collettivo esistenti, inserite nei Piani Vasp approvati. Sono ammissibili a finanziamento le spese relative alla realizzazione degli interventi e le spese generali per progettazione e direzione lavori, collaudi e oneri per la sicurezza, ove previsti, informazione e pubblicità, costituzione di polizze fidejussorie. L'aiuto è concesso sotto forma di contributo in conto capitale fino al 100% delle spese ammissibili. La domanda di aiuto può essere presentata fino al 3 maggio 2017.

### CONTRIBUTI AL 30%

## La Sardegna finanzia con 3,9 milioni le reti intelligenti

La Regione Sardegna ha lanciato un bando per finanziare le azioni per lo sviluppo di progetti sperimentali di reti intelligenti nei comuni. Lo stanziamento della misura 4.2.1 del Pnr Sardegna 2014/2020 ammonta a 3,9 milioni di euro. Sono ammessi a beneficiare dei finanziamenti i singoli comuni della Sardegna. Ogni comune può presentare una sola domanda di contributo, pena l'irrimediabilità delle domande presentate successivamente alla prima. Sono ammessi i comuni che hanno beneficiato di contributi comunitari dalla Regione Sardegna, nell'ambito di altre linee di intervento, per la realizzazione dei medesimi interventi nelle Smart Grid. Sono ammissibili al finanziamento gli interventi destinati alla progettazione e realizzazione di micro reti distribuite negli edifici pubblici dei comuni della regione Sardegna. In particolare, gli interventi oggetto del Bando intendono finanziare la realizzazione di micro reti in edifici già dotati di un impianto fotovoltaico in esercizio. L'intervento consiste nella installazione di un sistema di accumulo «elettronico» opportunamente dimensionato e del relativo sistema di gestione. Il finanziamento consiste in un contributo a fondo perduto nella misura del 30% delle spese ammissibili ed effettivamente sostenute, fino ad un massimo di 150 mila euro, IVA inclusa, per ciascun progetto. Le domande firmate digitalmente potranno essere inviate dalle ore 9 del 20 aprile alle ore 18 del 20 luglio 2017 all'indirizzo di Posta elettronica certificata: [interreg@pec.regione.sardegna.it](mailto:interreg@pec.regione.sardegna.it).

Le novità del decreto Mef per i contribuenti. Ottemperanza in caso di inadempimento

## Sentenze tributarie esecutive

La p.a. condannata a pagare deve farlo entro 90 giorni

Con l'entrata in vigore dal 28/3/2017 del decreto Mef 6/2/2017 n.

22, relativo alle modalità di concessione delle garanzie in presenza di sentenze tributarie immediatamente esecutive (anche se non definitive), diventano operative le disposizioni dell'art. 69 del decreto sul contenzioso tributario nel testo novellato dal dlgs n. 156/2015 in vigore dal 1/6/2016.

La parte pubblica condannata al pagamento di una somma a favore del contribuente dovrà, quindi, provvedere all'adempimento entro 90 giorni dalla notifica della sentenza (in originale o copia autentica). Qualora il pagamento delle somme dovute sia di importo superiore a 10 mila euro, lo stesso può essere subordinato alla Commissione, anche tenuto conto delle condizioni di solvibilità del contribuente, alla prestazione di una garanzia secondo le prescrizioni del decreto n. 22/2017.

In difetto di adempimento della parte pubblica, il contribuente potrà richiedere l'ottemperanza a norma dell'art. 70, dlgs 546/1992 alla Ctp o alla Ctr se il giudizio fosse pendente nei gradi successivi. Malgrado il completamento del quadro normativo, residuano delle incertezze conseguenti al regime transitorio definito dall'art. 12 del dlgs 156/2015 che con il comma 2 manteneva in vigore le previgenti disposizioni del citato art. 69 (che ammetteva l'esecutorietà delle sentenze definitive) fino all'approvazione del decreto sulle garanzie.

La questione più importante è stabilire se l'esecutorietà provvisoria trovi applicazione per le sentenze depositate dal 28/3/2017 (data di entrata in vigore del dm n. 22/2017) o per quelle depositate dall'1/6/2016 o addirittura per tutte le sentenze non definitive notificate dal 28/3/2017 a prescindere dalla data di loro deposito. Sul punto, va segnalata la sentenza Ctr Milano n. 6725/27/2016 che ha ritenuto pienamente operante la provvisoria esecutorietà in tutti i quei casi in cui il giudice non possa o non voglia imporre alcuna garanzia a carico del privato. Di contro, l'Agenzia delle entrate con la circolare n. 38/2015 ha ritenuto che per le sentenze già depositate alla data dell'1/6/2016 e (in mancanza del dm, anche per quelle depositate successivamente a tale data), a sentenza di condanna dell'ufficio al pagamento di somme, comprese le spese di giudizio, non è immediatamente esecutiva e deve essere eseguita solo dopo il passaggio in giudicato. In prima battuta saranno i giudici di merito investiti dalla richiesta di sospensione dell'ente impositore o dall'ottemperanza a risolvere il buisillis. Non pare ostare

Italia Oggi

ANUTEL

7 aprile 2017 39

Le novità del decreto Mef per i contribuenti. Ottemperanza in caso di inadempimento

## Sentenze tributarie esecutive

La p.a. condannata a pagare deve farlo entro 90 giorni

di ANTONIO CARMELLO e MARILU SUIPPA  
L'entrata in vigore del decreto Mef 6/2/2017 n. 22, relativo alle modalità di concessione delle garanzie in presenza di sentenze tributarie immediatamente esecutive (anche se non definitive), diventano operative le disposizioni dell'art. 69 del decreto sul contenzioso tributario nel testo novellato dal dlgs n. 156/2015 in vigore dal 1/6/2016.

La parte pubblica condannata al pagamento di una somma a favore del contribuente dovrà, quindi, provvedere all'adempimento entro 90 giorni dalla notifica della sentenza (in originale o copia autentica). Qualora il pagamento delle somme dovute sia di importo superiore a 10 mila euro, lo stesso può essere subordinato alla Commissione, anche tenuto conto delle condizioni di solvibilità del contribuente, alla prestazione di una garanzia secondo le prescrizioni del decreto n. 22/2017. In difetto di adempimento della

parte pubblica, il contribuente potrà richiedere l'ottemperanza a norma dell'art. 70, dlgs 546/1992 alla Ctp o alla Ctr se il giudizio fosse pendente nei gradi successivi. Malgrado il completamento del quadro normativo, residuano delle incertezze conseguenti al regime transitorio definito dall'art. 12 del dlgs 156/2015 che con il comma 2 manteneva in vigore le previgenti disposizioni del citato art. 69 (che ammetteva l'esecutorietà delle sentenze definitive) fino all'approvazione del decreto sulle garanzie.

La questione più importante è stabilire se l'esecutorietà provvisoria trovi applicazione per le sentenze depositate dal 28/3/2017 (data di entrata in vigore del dm n. 22/2017) o per quelle depositate dall'1/6/2016 o addirittura per tutte le sentenze non definitive notificate dal 28/3/2017 a prescindere dalla data di loro deposito. Sul punto, va segnalata la sentenza Ctr Milano n. 6725/27/2016 che ha ritenuto pienamente operante la provvisoria esecutorietà in tutti i quei casi in cui il giudice

non possa o non voglia imporre alcuna garanzia a carico del privato. Di contro, l'Agenzia delle entrate con la circolare n. 38/2015 ha ritenuto che per le sentenze già depositate alla data dell'1/6/2016 e (in mancanza del dm, anche per quelle depositate successivamente a tale data), a sentenza di condanna dell'ufficio al pagamento di somme, comprese le spese di giudizio, non è immediatamente esecutiva e deve essere eseguita solo dopo il passaggio in giudicato. In prima battuta saranno i giudici di merito investiti dalla richiesta di sospensione dell'ente impositore o dall'ottemperanza a risolvere il buisillis. Non pare ostare



### Cassazione: sono unità immobiliari Posti barca da accatastare

di ANDREA GIUGLIOLI  
La sentenza di Corte di cassazione n. 7988 del 28/03/2016, nel ritenere che i posti barca della categoria catastale 148, chiarisce che anche i posti barca, seppure non rientranti nella definizione di beni immobili secondo quanto previsto dall'art. 812 cc sono, invece, a tutti gli effetti unità immobiliari per le quali sussiste l'obbligo di iscrizione catastale, in quanto si tratta di opere di efficacia antichiusiva di porto che i posti barca hanno autonomia funzionale e reddituale. La stessa sentenza, con un orientamento che la Corte aveva già manifestato con precedenti pronunce (n. 9018/014 e 11459/014), ha anche stabilito che il posto barca come immobile iscritto in catasto, in ogni caso, calata nella propria casella e tutt'oggi munito di una documentazione non rinviata, autonomamente, i posti barca, con circolare n. 3 del 18/03/2016 il ministero delle Finanze, ha chiarito che i posti barca devono rientrare i posti barca, ma il posto barca, oltre agli altri spazi e ambienti del porto, deve essere anche riportato anche tutti i posti barca.

### Ancora complicazioni per i responsabili finanziari degli enti Consuntivi 2016, uffici sommersi dagli allegati

di GIULIANA DELLA BELLA  
Rispetto al rendiconto predisposto con gli schemi del 194/1998, l'adempimento del consuntivo 2016 è parzialmente complesso, considerato che il bilancio, oltre che dai consuntivi, è composto, oltre che dai consuntivi, anche da una moltitudine di allegati, che rendono sempre più complicato il lavoro dei responsabili finanziari, anche in virtù del fatto che molti gruppi devono essere elaborati annualmente.

Gli allegati al rendiconto sono elencati dall'art. 11, comma 4 del dlgs 118/2011 e comprendono, tra i più importanti, i prospetti dimostrativi del risultato di amministrazione, del fondo pluriennale vincolato, del fondo fondi di dubbia esigibilità e la relazione sulla gestione predisposta dalla giunta, il cui contenuto minimo è descritto dall'art. 4, comma 6 del decreto 118/2011. Oltre ai documenti indicati, il lavoro dei responsabili finanziari, anche in virtù del fatto che molti gruppi devono essere elaborati annualmente.

L'introduzione della contabilità economico-patrimoniale secondo le nuove regole previste dall'allegato 40 del dlgs 118/2011. Oltre all'introduzione di nuovi schemi contabili, l'aspetto più complesso è che richiede un adeguamento del principio della parità delle parti innanzi al giudice tributario, alla riclassificazione e rivalutazione della singola voce dello stato patrimoniale all'1/1/2016. A tal fine, per poter comprendere come variare i conti, il contribuente deve allegare una tabella di riepilogo di tra vecchi e nuovi valori che dimostri la consistenza del patrimonio netto dell'ente per effetto del passaggio alle nuove classificazioni.

In gli altri documenti da predisporre, si aggiunga a quelli sopra indicati, vanno citati anche il prospetto della spesa di rappresentanza, la nota informativa di bilancio, la nota informativa dei crediti e debiti tra l'ente e la propria società partecipata (che deve essere avvertita dai responsabili finanziari dell'ente), l'elenco delle passività potenzialmente derivanti dal consuntivo. Quest'ultimo documento, previsto dal Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (Art. 40 al dlgs 118/2011) al Punto 10, lettera b) è fondamentale per determinare la consistenza del fondo rischi e spese legali la cui consistenza deve poi essere verificata dall'organo di revisione.

In definitiva, considerato l'aggravarsi della incombente e la novità inedita di quest'anno, per i responsabili finanziari dei comuni è opportuno che siano informati, con la massima tempestività, dei vari documenti, onde evitare ritardi nell'approvazione del rendiconto.

alla richiesta di esecuzione la pendenza della sua impugnazione innanzi al giudice di grado superiore, ben potendo l' ente impositore appellante avanzare in quel giudizio, se non già domandata con l' atto di appello, la richiesta di sospensione ai sensi dell' art. 52, comma 2 del dlgs n. 546/92 esponendo i gravi e fondati motivi (fumus boni iuri e danno grave e irreparabile) ovvero in subordine chiedere la prestazione della garanzia da parte del contribuente che dovrà anticipare i costi ma che saranno posti a carico della parte soccombente all' esito definitivo del giudizio.

Un altro aspetto controverso riguarda le spese di lite. Non è chiaro se l' art. 69 ricomprenda nell' esecutorietà anche le spese di lite, perché se così fosse, si determinerebbe un' evidente violazione del principio costituzionale della parità delle parti in giudizio (art. 111 Cost.) oltre che della legge delega n. 23/2014 che al suo art. 1, comma 10, lett. b) sancisce che l' esecutorietà della sentenza deve essere estesa a tutte le parti in causa. Ebbene, se con riferimento alle rispettive posizioni l' art. 69 trova contraltare nell' art. 68 concernente il pagamento del tributo in pendenza di giudizio, per quanto concerne le spese va rilevato che l' art. 15 del dlgs n.

546/92 al suo comma 2-sexies prevede espressamente che la riscossione delle spese a favore dell' ente impositore può avvenire solo dopo il passaggio in giudicato della sentenza. Non è quindi da escludere in lettura costituzionalmente orientata e rispettosa del principio della parità delle parti innanzi al giudice che, l' art. 69 non sia applicabile alla condanna alle spese a favore del contribuente.

*ANTONIO CHIARELLO E MARIA SUPPA*



dai rispettivi organi di revisione) e l'elenco delle passività potenziali derivanti dal contenzioso. Quest'ultimo documento, previsto dal Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (All. 4/2 al dlgs 118/2011) al Punto 5.2, lettera h) è fondamentale per determinare la consistenza del fondo rischi spese legali la cui congruità deve poi essere verificata dall'organo di revisione.

In definitiva, considerato l'aggravarsi delle incombenze e le novità introdotte quest'anno, per i responsabili finanziari dei **comuni** è opportuno attivarsi tempestivamente nella redazione dei vari documenti, onde evitare ritardi nell'approvazione del rendiconto.

*GIANLUCA DELLA BELLA*

Cassazione: sono unità immobiliari

# Posti barca da accatastare

La sentenza di Corte di cassazione n. 7868 del 24/04/2016, nel ritenere corretta l'attribuzione ai porti turistici della categoria **catastale** D/8, chiarisce che anche i «posti barca», seppure non rientranti nella definizione di bene immobile secondo quanto previsto dall' art. 812 cc sono, invece, a tutti gli effetti unità immobiliari per le quali sussiste l' obbligo di iscrizione **catastale**, in quanto sia gli specchi d' acqua antistanti il porto che i posti barca hanno autonomia funzionale e reddituale.

La citata sentenza completa un orientamento che la Corte aveva già assunto con precedenti pronunce nn. 9018/2014 e 11456/2014. La tesi sulla qualifica del posto barca come immobile iscrivibile in **catasto**, va, in ogni caso, calata nella **prassi catastale** a tutt' oggi mancante di una declaratoria ove possano rientrare, autonomamente, i posti barca. Con circolare n. 5 del 14/03/1992 il ministero delle finanze istituì la categoria D/12 ove dovevano rientrare i posti barca, ma di lì a poco la successiva circolare n. 3 del 2/1/1993 dispose l' abrogazione della categoria D/12 stabilendo che i posti barca avrebbero dovuto essere censiti nella categoria D/9. Successivamente, l' Agenzia del territorio con Nota n. 13329 del 6/2/2002 chiarì come «di norma, i posti barca vadano ricompresi nella redditività complessiva delle strutture portuali (cat. D/8 di cui fanno parte) atteso che l' autonomo accatastamento degli stessi è stato previsto solo con l' attuanda revisione degli estimi e del classamento, tuttora in itinere».

Con circolari successive (nn. 4 del 16/5/2006 e 4 del 13/4/2007) l' Agenzia del territorio ribadiva l' attribuzione della categoria D/8 ai porti turistici. Detto ciò, si ricava, dalle norme di **prassi catastale** coordinate con la giurisprudenza di Corte di cassazione, che i posti barca devono essere censiti ma non in modo autonomo, dovendo, gli stessi, essere compresi nella redditività complessiva del porto turistico ovvero della categoria D/8. L' ufficio **tributi** che si appresta, quindi, a verificare la posizione fiscale del soggetto titolare del porto turistico ovvero del concessionario **demaniale** che assume soggettività passiva **Ici** e **Imu** avrà cura di controllare se nel modello Docfa, al quadro H, oltre agli altri spazi e ambienti del porto turistico, sono stati riportati anche tutti i posti barca.

Italia Oggi

ANUTEL

enerdì 7 aprile 2017 39

Le novità del decreto Mef per i contribuenti. Ottemperanza in caso di inadempimento

## Sentenze tributarie esecutive

La p.a. condannata a pagare deve farlo entro 90 giorni

Di ANTONIO CHARELLO e MARIA NUOVA  
L'entrata in vigore del decreto Mef 6/9/2017 n. 22, relativo alle modalità di esecuzione delle garanzie in possesso di sentenze tributarie immediatamente esecutive (anche se non definitivi), dovranno osservare le disposizioni dell' art. 60 del decreto ministeriale n. 136/2015 in vigore dal 1/10/2015. La parte pubblica condannata al pagamento di una somma a favore del contribuente dovrà, quindi, provvedere all'adempimento entro 90 giorni dalla notifica della sentenza (in originale o copia autenticata). Quanto al pagamento della somma dovuta sia di importo superiore a 10 mila euro, la somma può essere addebitata sulla Conto corrente, anche tenuto conto delle condizioni di solvibilità del contribuente, alla presentazione di una garanzia secondo le prescrizioni del decreto n. 22/2017. In difetto di adempimento della

parte pubblica, il contribuente potrà richiedere l'ottemperanza a norma dell' art. 70 del d.lgs. 546/1992 alla Ctp o alla Ctr se il giudizio fosse pendente nei gradi successivi. Malgrado il mutamento del quadro normativo, residuo delle intenzioni sottintese al regime tributario definito dall' art. 12 del d.lgs. 136/2015 (che non è comma 2 mantenga in vigore le previsioni) disposizione del citato art. 60 (che autorizza l'esecutività delle sentenze definitive fino all'opposizione del decreto sulle garanzie). La questione più importante è stabilire se l'esecutività provvisoria trovi applicazione per le sentenze depositate dal 28/9/2017 (data di entrata in vigore del d.m. n. 22/2017) o per quelle depositate dall'1/10/2015 (data di entrata in vigore del d.m. n. 136/2015) e per quelle depositate dal 28/9/2017 e per quelle depositate dal 1/10/2015 (data di loro deposito). Sul punto, si è espressa la sezione Cir. Milano n. 8752/2016 che ha ritenuto precluso opporre la provvisoria esecutività in tutti i casi con in cui il giudizio

non possa o non voglia imporre alcuna garanzia a carico del privato. Di contro, l'Agenzia delle entrate con la circolare n. 28/2015 ha ritenuto che per le sentenze già depositate alla data dell'1/10/2015 (e in mancanza del d.m. anche per quelle depositate successivamente a tale data), la sentenza di condanna dell'ufficio al pagamento sia sanzionata in prima battuta e saranno i giudici di merito a sanzionare il mancato pagamento dell'ente impositore e dell'ottemperanza a risolvere per le sentenze depositate dal 28/9/2017 (data di entrata in vigore del d.m. n. 22/2017) o per quelle depositate dall'1/10/2015 (data di loro deposito). Sul punto, si è espressa la sezione Cir. Milano n. 8752/2016 che ha ritenuto precluso opporre la provvisoria esecutività in tutti i casi con in cui il giudizio

Cassazione: sono unità immobiliari

## Posti barca da accatastare

Di ANDREA GIGLIOLI  
La sentenza di Corte di cassazione n. 7868 del 24/04/2016, nel ritenere corretta l'attribuzione ai porti turistici della categoria **catastale** D/8, chiarisce che anche i «posti barca», seppure non rientranti nella definizione di bene immobile secondo quanto previsto dall' art. 812 cc sono, invece, a tutti gli effetti unità immobiliari per le quali sussiste l' obbligo di iscrizione **catastale**, in quanto sia gli specchi d' acqua antistanti il porto che i posti barca hanno autonomia funzionale e reddituale. La citata sentenza completa un orientamento che la Corte aveva già assunto con precedenti pronunce nn. 9018/2014 e 11456/2014. La tesi sulla qualifica del posto barca come immobile iscrivibile in **catasto**, va, in ogni caso, calata nella **prassi catastale** a tutt' oggi mancante di una declaratoria ove possano rientrare, autonomamente, i posti barca. Con circolare n. 5 del 14/03/1992 il ministero delle finanze istituì la categoria D/12 ove dovevano rientrare i posti barca, ma di lì a poco la successiva circolare n. 3 del 2/1/1993 dispose l' abrogazione della categoria D/12 stabilendo che i posti barca avrebbero dovuto essere censiti nella categoria D/9. Successivamente, l' Agenzia del territorio con Nota n. 13329 del 6/2/2002 chiarì come «di norma, i posti barca vadano ricompresi nella redditività complessiva delle strutture portuali (cat. D/8 di cui fanno parte) atteso che l' autonomo accatastamento degli stessi è stato previsto solo con l' attuanda revisione degli estimi e del classamento, tuttora in itinere».

Ancora complicazioni per i responsabili finanziari degli enti

## Consuntivi 2016, uffici sommersi dagli allegati

Di GIANLUCA DELLA BELLA  
L'aspetto al rendiconto predisposto con gli schemi del d.lgs. 284/1998, l'elaborazione del consuntivo 2016 è parimenti complicata e complessiva delle strutture portuali (cat. D/8 di cui fanno parte) atteso che l' autonomo accatastamento degli stessi è stato previsto solo con l' attuanda revisione degli estimi e del classamento, tuttora in itinere». Con circolari successive (nn. 4 del 16/5/2006 e 4 del 13/4/2007) l' Agenzia del territorio ribadiva l' attribuzione della categoria D/8 ai porti turistici. Detto ciò, si ricava, dalle norme di **prassi catastale** coordinate con la giurisprudenza di Corte di cassazione, che i posti barca devono essere censiti ma non in modo autonomo, dovendo, gli stessi, essere compresi nella redditività complessiva del porto turistico ovvero della categoria D/8. L' ufficio **tributi** che si appresta, quindi, a verificare la posizione fiscale del soggetto titolare del porto turistico ovvero del concessionario **demaniale** che assume soggettività passiva **Ici** e **Imu** avrà cura di controllare se nel modello Docfa, al quadro H, oltre agli altri spazi e ambienti del porto turistico, sono stati riportati anche tutti i posti barca.